

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	246
SEDE REFERENTE:	
DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	246
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative 2.014, 2.015, 3.33, 4.063 e 4.064 dei Relatori e relativi subemendamenti</i> ) .....	270
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	277
ALLEGATO 3 ( <i>Articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori e relativi subemendamenti</i> ) .....	293
SEDE REFERENTE:	
DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	261
ALLEGATO 4 ( <i>Articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori (Nuova formulazione) e relativi subemendamenti</i> ) .....	298
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	264
SEDE REFERENTE:	
DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> )	264
ALLEGATO 5 ( <i>Correzioni di forma approvate</i> ) .....	305

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 23 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

#### SEDE REFERENTE

Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della X Commissione, Alberto

Luigi GUSMEROLI, *indi del presidente della VIII Commissione, Mauro ROTELLI. – Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.*

**La seduta comincia alle 9.30.**

**DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostru-**

zione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri sono state presentate le proposte emendative dei Relatori 2.014, 2.015, 3.33, 4.063 e 4.064, a cui sono stati presentati diversi subemendamenti (*vedi allegato 1*).

Con riguardo al regime di ammissibilità dei subemendamenti, ricorda preliminarmente che, secondo quanto ribadito dalla Giunta per il Regolamento del 28 febbraio 2007, non sono ammessi né subemendamenti integralmente soppressivi dell'emendamento né subemendamenti interamente sostitutivi del medesimo in quanto « il subemendamento, per sua natura, ha contenuto e portata più limitati dell'emendamento, incidendo soltanto su una parte del testo dell'emendamento cui è riferito ».

Comunica che, alla luce dei suddetti criteri, le presidenze hanno pertanto ritenuto irricevibile il subemendamento Bonelli 0.2.014.2 in quanto è volto a sopprimere il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022.

Dà conto delle sostituzioni e avverte, quindi, che le Commissioni riprenderanno l'esame del provvedimento dall'emendamento Gnassi 15.2.

Andrea GNASSI (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento 15.2 a sua prima firma, sottolinea che all'inizio dell'esame del provvedimento maggioranza e opposizioni avevano preso l'impegno a svolgere un *iter* approfondito e caratterizzato dalla collaborazione, che, tuttavia, non si è realizzato. Richiama, in proposito, le parole del Vicepresidente del Senato Centinaio che ieri ha dichiarato che di fronte ad emergenze come quella dell'alluvione il Paese si deve stringere, cosa che non sta accadendo in occasione dell'esame degli articoli di questo provvedimento dedicati alle alluvioni. Se-

gnala, infatti, che delle risorse stanziata dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla. A suo avviso, la ragione principale cui sono dovuti i ritardi è da ricercare nella scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione. Fa, quindi, presente che l'emendamento interviene sotto diversi aspetti: innanzitutto aumentando le risorse destinate al credito d'imposta volto a ristorare i danni subiti dalle strutture private; in secondo luogo, prevedendo un ristoro anche per i beni mobili danneggiati. Sotto questo aspetto ricorda che il Parlamento ha preso uno specifico impegno e che, ad oggi, le risorse disponibili non sono sufficienti nemmeno per periziare i beni mobili danneggiati. Inoltre, evidenzia che la proposta emendativa permette agli enti territoriali colpiti di assumere personale al fine di gestire al meglio l'emergenza. Infine, prevede la sospensione dei mutui sottoscritti dagli enti locali fino alla fine dello stato di emergenza. Ritiene che si tratti di proposte utili e costruttive che meritano un approfondimento serio da parte del Governo.

Angelo BONELLI (AVS), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Gnassi 15.2, ricorda che la Presidente del Consiglio Meloni aveva assicurato che sarebbe stato rimborsato il cento per cento dei danni subiti dai cittadini e dalle imprese a seguito delle alluvioni in Emilia Romagna del maggio scorso. Nel condividere il contenuto dell'emendamento Gnassi 15.2, intende sottolineare la disposizione riguardante l'indennizzo dei danni relativi a beni mobili, rispetto ai quali si prospetta un problema inerente non solo alle risorse, ma anche alla normativa. Sottolinea, infatti, che la legislazione vigente non consente il ristoro dei beni mobili danneggiati. Chiede, pertanto, al Governo e alla maggioranza di mantenere la parola data ai cittadini dei territori colpiti dalle alluvioni del maggio scorso, anche approvando l'emendamento Gnassi 15.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Gnassi 15.2, Gadda 15.9 e Gnassi 15.10.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP), illustrando l'emendamento Gnassi 15.12, evidenzia che esso è volto a dare sostegno agli enti locali dei territori colpiti dalle alluvioni del maggio scorso in termini di risorse umane. Ricorda, in proposito, che i comuni rappresentano il fronte che per primo risponde alle esigenze del territorio a seguito dell'emergenza. A suo avviso, invece, la maggioranza e il Governo sono in difficoltà nel dare risposte concrete ai territori, che non credono più all'ennesimo annuncio dello stanziamento di risorse dall'Unione europea, le quali saranno comunque utilizzate per la ricostruzione del patrimonio pubblico. Rammenta che sin dall'inizio la proposta del Partito democratico è stata quella di mettere in moto e rafforzare il credito di imposta per la ricostruzione privata. Fa presente, inoltre, che molti dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di maggio sono piccoli e hanno strutture tecniche limitate, le quali, tra l'altro, devono continuare a svolgere le loro ordinarie funzioni. Ritiene, pertanto, necessario consentire a tali enti locali di aumentare il loro personale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Gnassi 15.12 e 15.18.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Appendino 15.01, evidenzia che esso è volto a garantire la tenuta del tessuto produttivo dei territori colpiti dalle alluvioni del maggio scorso. Sottolinea, infatti, che la proposta emendativa in esame prevede il sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate, autorizzando la spesa di 50 milioni di euro per il 2024 per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del maggio scorso. Segnala, infatti, che, a distanza di mesi, le

aziende danneggiate non hanno ancora ricevuto sostegni da parte del Governo.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Appendino 15.01.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), relatore per l'VIII Commissione, anche a nome del collega relatore Barabotti, esprime parere favorevole sull'emendamento Montemagni 18.1, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con i relatori sul parere espresso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori dell'emendamento Montemagni 18.1 hanno accolto la riformulazione proposta dai relatori.

Avverte inoltre che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori delle Commissioni sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso. In assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Montemagni 18.1 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gianassi 18.7 ne richiama le finalità, volte a differire ulteriormente i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato e chiede di valutare la possibilità di accantonarlo, ai fini di un approfondimento.

Il Viceministro Vannia GAVA ribadisce la contrarietà del Governo sulla proposta emendativa Gianassi 18.7.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 18.7.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Furfaro 18.10 ricorda che con tale proposta emen-

dativa si intende attribuire al distretto industriale pratese un contributo di 10 milioni di euro. Non comprende le ragioni della contrarietà da parte della maggioranza e del Governo dal momento che l'emendamento mira in definitiva all'efficientamento del distretto pratese, anche in una prospettiva di ammodernamento. Chiede di valutare pertanto la possibilità di accantonarlo e di ipotizzarne una riformulazione.

Marco SIMIANI (PD-IDP) ritiene che le finalità dell'emendamento possano essere prese in considerazione da parte della maggioranza e del Governo. Auspica che per risolvere le questioni relative alla Toscana non si aspetti la campagna elettorale.

Erica MAZZETTI (FI-PPE) ricorda che non è possibile affermare che il Governo non abbia ad oggi predisposto misure a sostegno della Toscana. Ricorda, in particolare, il contributo di 100 milioni di euro da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che è rivolto anche alle aziende terziste che lavorano con le imprese. Ricorda, inoltre, che il presidente della regione Giani è stato nominato commissario straordinario per l'emergenza in Toscana. Ipotizza la possibilità di prendere in considerazione gli emendamenti non onerosi al fine di predisporre una soluzione complessiva, attraverso un « decreto alluvione », sul modello dell'Emilia-Romagna. Si associa alla richiesta del collega Di Sanzo di accantonare l'emendamento Furfaro 18.10.

Il Viceministro Vannia GAVA, ricorda che il Governo, nella figura del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Musumeci, sta lavorando ad una sorta di decreto « globale » che affronti organicamente il tema delle ricostruzioni nelle regioni interessate. A tal fine si sta procedendo con una ulteriore ricognizione. Concorde con la proposta avanzata dall'onorevole Mazzetti sull'accantonamento della proposta emendativa in esame.

Andrea GNASSI (PD-IDP) chiede al Governo di esplicitare il significato della ri-

cognizione citata dal Viceministro. Ricorda che sono stati respinti gli emendamenti riguardanti l'utilizzo di risorse umane aggiuntive e che ora si chiede ai comuni di svolgere in pochi mesi le procedure legate all'attuazione di progetti attraverso le risorse stanziati – 1 miliardo e 200 milioni – legate al PNRR, nonostante il Governo non sia riuscito a renderlo possibile avendo avuto a disposizione tempi ben più lunghi.

Il Viceministro Vannia GAVA precisa che si tratta di questioni distinte: da un lato vi sono i fondi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per i quali si opera attraverso la piattaforma ReNDiS, in condivisione con regioni ed enti locali; dall'altro, come già detto, ricorda che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci sta lavorando alla predisposizione di un decreto *ad hoc* che affronti organicamente il tema delle emergenze legate alle ricostruzioni in Toscana, Marche ed Emilia-Romagna.

Alberto Luigi GUSMEROLI *presidente*, concorda i relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Furfaro 18.10.

Avverte che è pervenuto l'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori (*vedi allegato 3*) e, concorda il presidente Rotelli, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza di fissare un termine temporale congruo per la presentazione dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI *presidente*, accoglie la richiesta della collega Pavanelli e fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori alle 11.30 della giornata odierna.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Bonafè 18.07, Simiani 18.010 e Boschi 18.011.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 18.014 a sua prima firma ne richiama le finalità, evidenziando in particolare due questioni urgenti: la necessità di effettuare sopralluoghi in presenza nel territorio delle Marche e in particolare sui territori attraverso i quali passa l'autostrada A14; in secondo luogo chiede di interloquire efficacemente con la giunta regionale delle Marche, che al momento appare operativamente in una situazione di stallo assoluto. Osserva la consonanza politica tra i livelli di livello regionali e quelli nazionali e si chiede se siano state attivate tutte le opportune forme di interlocuzione volte a sostenere i cittadini colpiti dall'alluvione. Chiede pertanto che venga mutato il parere espresso e raccomanda quindi l'approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame.

Giorgio FEDE (M5S) in accordo con i presentatori, sottoscrive l'articolo aggiuntivo Curti 18.014, volto a prevedere una serie di misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della regione Marche. In particolare stigmatizza come, a distanza di 15 mesi da tali eventi alluvionali, nessun intervento sia stato posto in essere lamentando il fatto che la regione Marche, a differenza delle altre colpite da eventi calamitosi, sia stata del tutto dimenticata.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Curti 18.014.

Emma PAVANELLI (M5S) intervenendo sull'articolo aggiuntivo 18.016 del Governo, proposta emendativa pervenuta all'ultimo minuto e che riguarda interventi in favore dei territori della regione dell'Umbria, stigmatizza in particolare il fatto che nonostante gli eventi sismici del 2023 abbiano colpito numerosi comuni, le risorse siano effettivamente stanziare solo per quei comuni chiamati a breve alle elezioni. Si rammarica del fatto che il subemendamento a sua firma non sia stato accolto dal Governo ed esprime forte vicinanza alle regioni del centro Italia che negli ultimi anni sono state martirizzate da numerosi

eventi calamitosi, mentre non sono stati realizzati interventi adeguati sul piano dello stanziamento delle risorse e di una reale ricostruzione.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 18.016 (*vedi allegato 2*). Respingono quindi l'emendamento Pavanelli 19.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Pizzimenti 19.6 e Cortelazzo 19.7 hanno accolto la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Pizzimenti 19.6 e Cortelazzo 19.7 come riformulati (*vedi allegato 2*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) chiede che i relatori e il Governo esprimano i pareri su tutte le proposte emendative che risultano ancora accantonate al fine di avere un quadro complessivo dell'orientamento della maggioranza e di valutare conseguentemente l'atteggiamento che il suo gruppo dovrà tenere nel prosieguo dell'esame.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che le Commissioni passano ora all'esame delle proposte emendative dei relatori e dei relativi subemendamenti, il cui fascicolo è in distribuzione, a partire dall'articolo aggiuntivo 2.014. Invita quindi i relatori e la rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, esprime parere contrario sui subemendamenti Simiani 0.2.014.7, Bonelli 0.2.014.1, Pavanelli 0.2.014.3, Ilaria Fontana 0.2.014.4, Pavanelli 0.2.014.5, Ilaria Fontana 0.2.014.6 mentre raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.014 dei Relatori.

Il Viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra le finalità del subemendamento a sua firma 0.2.014.7 che, come analoghi emendamenti presentati dal suo gruppo, è volto a contrastare le scelte del Governo di politica energetica eliminando la possibilità per gli enti locali di monetizzare gli interventi relativi agli impianti di rigassificazione. Giudicando del tutto sbagliata tale scelta del Governo ritiene che i comuni coinvolti si troveranno in una situazione di incertezza mentre si è scelto di favorire le aziende di distribuzione. Più in generale rileva come i subemendamenti presentati dal suo gruppo siano volti a modificare la destinazione delle risorse del previsto Fondo prevedendo che una quota pari al 50 per cento sia destinata a finanziarie i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione a beneficio degli utenti e dei consumatori nonché delle regioni e degli enti pubblici territoriali interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero da interventi di trasformazione di infrastrutture esistenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Simiani 0.2.014.7, Bonelli 0.2.014.1 e Pavanelli 0.2.014.3.

Ilaria FONTANA (M5S) illustra le finalità del subemendamento a sua firma 0.2.014.4 volto a prevedere il termine, al 2030 anziché al 2043, del Fondo previsto per gli interventi di rigassificazione, anche al fine di rispettare gli obiettivi europei sulla neutralità climatica. Più in generale richiama l'esigenza che le politiche energetiche messe in campo dal Governo rendano l'Italia competitiva anche sul versante della neutralità climatica e della prevista decarbonizzazione entro il 2050.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ilaria Fontana 0.2.014.4.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra le finalità del subemendamento Pavanelli 0.2.014.5, evidenziando come il gruppo M5S non ritenga strategica la politica energetica del Governo che prevede l'installazione di

nuovi gassificatori che di fatto leggerà mani e piedi l'Italia alle fonti fossili per i prossimi decenni. Ritiene che si tratti di una scelta volta a favorire le *lobbies* del gas piuttosto che il raggiungimento degli obiettivi relativi alla neutralità climatica stabiliti dall'Unione europea. Ricorda i dati relativi ai numerosi decessi avvenuti per l'inquinamento derivante dall'utilizzo delle fonti fossili e sottolinea che le scelte del Governo sono inidonee a raggiungere l'autonomia energetica dalle fonti fossili e a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Al riguardo ricorda infatti i numerosi contenziosi internazionali per la mancata fornitura del gas, ritenendo che anche su questo versante le scelte del Governo faranno fare all'Italia numerosi passi indietro. Preannuncia il voto favorevole su tutte le proposte emendative volte a favorire scelte di politica energetica in questa direzione.

Angelo BONELLI (AVS) stigmatizza le scelte di politica energetica che il Governo attuale sta compiendo e che graveranno sugli italiani anziché sugli extra profitti delle aziende produttrici. Ricorda in proposito le scelte operate anche nell'ambito del decreto-legge « anticipi » che ha stanziato 4 miliardi di euro per coprire gli extra costi del gas liquido che dovrebbero piuttosto essere posti a carico delle aziende invece che sulle spalle pubbliche. Nello stigmatizzare il fatto che sia impossibile conoscere l'effettivo prezzo di acquisto del gas da parte delle imprese, giudica davvero incomprensibile la scelta di porre a carico dello Stato e delle risorse pubbliche l'onere dell'approvvigionamento del gas. Conferma quindi il proprio giudizio negativo sulla assai discutibile strategia energetica messa in campo dal Governo che grava sulle spalle dei consumatori e che, al contrario di quanto continuamente annunciato, non elimina le tasse a carico dei contribuenti.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo in qualità di cofirmatario del subemendamento Pavanelli 0.2.014.5, esprime forti perplessità sulle scelte di politica energetica del Governo che certo non sono volte

a garantire la sicurezza energetica dei cittadini. Stigmatizza, in particolare il fatto che si continuino ad investire soldi pubblici per strutture energetiche che andranno progressivamente eliminate. Giudica altresì grave che siano scomparsi dal PNRR i fondi per l'idrogeno verde. Tutto ciò premesso, ritiene che l'Italia stia rinunciando ad essere competitiva sul versante della neutralità climatica e della decarbonizzazione, nonché sul versante della creazione di nuovi posti di lavoro. Evidenzia infatti che, se si fossero fatte scelte a favore delle fonti rinnovabili, potrebbero certamente aumentare in modo esponenziale, probabilmente nella proporzione di tre a uno. Ritiene quindi che il Governo stia compiendo scelte scellerate in una direzione che contrasta con il bene dei consumatori e con le possibilità di innovazione industriale anche delle imprese italiane.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Pavanelli 0.2.014.5 e Ilaria Fontana 0.2.014.6. Approvano quindi l'articolo aggiuntivo 2.014 dei Relatori. (*vedi allegato 2*)

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che le Commissioni passano all'esame della proposta emendativa 2.015 Relatori e dei relativi subemendamenti.

Invita quindi i relatori, onorevole Francesco Battistoni, relatore per l'VIII Commissione, e onorevole Andrea Barabotti, relatore per la X Commissione, nonché la rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri di competenza.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, deputato Battistoni, esprime parere contrario sulle proposte subemendative Simiani 0.2.015.12, 0.2.015.11, 0.2.015.10, 0.2.015.9, 0.2.015.8, 0.2.015.7, 0.2.015.6, 0.2.015.5, 0.2.015.4, 0.2.015.3, 0.2.015.2 e 0.2.015.1, mentre raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.015 dei Relatori.

Il Viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori non-

ché parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 2.015 dei Relatori.

Le Commissioni respingono il subemendamento Simiani 0.2.015.12.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) intervenendo sul subemendamento Simiani 0.2.015.11, di cui è cofirmatario, illustra la proposta emendativa dei relatori, volta ad allargare il perimetro dei soggetti fruitori del contributo tariffario determinato dall'ARERA che il gestore aggiudicatario deve versare agli enti locali qualora l'effettuazione di interventi di efficienza energetica che ciascun concorrente deve offrire in sede di gara per l'affidamento del servizio del gas naturale non conseguano la quota di risparmio energetico offerta, esplicitando che quanto versato è finalizzato anche a sostenere i soggetti vulnerabili attraverso la rimodulazione dei requisiti ISEE.

Le Commissioni respingono il subemendamento Simiani 0.2.015.11.

Marco SIMIANI (PD-IDP) intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.2.015.10, richiama quanto già espresso dal deputato Peluffo, specificando che le richiamate risorse sono destinate, attraverso questa proposta emendativa, anche a sostenere i negozi di vicinato che rivestono un importante ruolo in termini di rafforzamento del tessuto sociale e che aumentano la sicurezza delle città. Chiede quindi che i relatori e il Governo modificchino il parere espresso e raccomanda l'approvazione della proposta subemendativa che, a suo parere, costituisce un concreto aiuto per i piccoli imprenditori del commercio ricordando che tali esercizi commerciali hanno una media di 1,4 dipendenti ciascuno.

Le Commissioni respingono il subemendamento Simiani 0.2.015.10.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) intervenendo sul subemendamento Simiani 0.2.015.9, di cui è cofirmatario, evidenzia che il suo contenuto è simile a

quello della proposta Simiani 0.2.015.11, ed è volto a fornire un aiuto ai soggetti vulnerabili, modulando differientemente tuttavia i requisiti ISEE. In considerazione del fatto che la proposta subemendativa restringe in qualche modo la platea, ritiene che il Governo potrebbe accoglierla senza grandi difficoltà.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Simiani 0.2.015.9 e 0.2.015.8.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) intervenendo sul subemendamento Simiani 0.2.015.7, segnala che la proposta in oggetto è volta a specificare che le richiamate risorse sono destinate, attraverso questa proposta emendativa, anche a sostenere le imprese con un numero di addetti inferiore a 10 unità. Evidenzia quindi che si intende sostenere le micro e le piccole imprese che sono quelle che patiscono maggiormente i costi dell'energia. Ricorda infine che la proposta subemendativa è coerente con i molti emendamenti che il suo gruppo aveva presentato sul provvedimento all'esame che andavano in quella direzione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Simiani 0.2.015.7 e 0.2.015.6.

Sara FERRARI (PD-IDP) intervenendo sul subemendamento Simiani 0.2.015.5, segnala che la proposta in oggetto è volta a specificare che le richiamate risorse sono destinate, attraverso questa proposta subemendativa, anche a sostenere gli istituti scolastici che rappresentano un fondamentale presidio per il nostro Paese anche in termini di crescita.

Le Commissioni respingono il subemendamento Simiani 0.2.015.5.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) intervenendo sul subemendamento Simiani 0.2.015.4, segnala che la proposta in oggetto è volta a specificare che le richiamate risorse sono destinate, attraverso questa proposta subemendativa, anche a sostenere

le strutture sanitarie e assistenziali. Osserva che è necessario inserire questa dimensione nel decreto-legge all'esame che attualmente non si occupa un settore così essenziale importante: raccomanda quindi l'approvazione della citata proposta.

Le Commissioni respingono il subemendamento Simiani 0.2.015.4.

Andrea GNASSI (PD-IDP) intervenendo sul subemendamento Simiani 0.2.015.3, segnala che la proposta in oggetto è volta a specificare che le richiamate risorse sono destinate, attraverso questa proposta subemendativa, anche a sostenere le imprese culturali e creative ricordando come tali ambiti concretizzino un'efficace aiuto a importanti settori del *made in Italy* e al turismo. Ritiene, infatti, ricordando i diversi interventi legislativi che hanno riguardato altri settori, che sia importante che il sistema legislativo italiano intrecci i suoi interventi in una efficace logica comune.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Simiani 0.2.015.3, 0.2.015.2 e 0.2.015.1. Approvano quindi l'articolo aggiuntivo 2.015 dei Relatori (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che le Commissioni passano all'esame della proposta emendativa 3.33 Relatori e dei relativi subemendamenti.

Invita quindi i relatori, onorevole Francesco Battistoni, relatore per l'VIII Commissione, e onorevole Andrea Barabotti, relatore per la X Commissione, nonché la rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri di competenza.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, deputato Barabotti, esprime parere contrario sulle proposte subemendative Ilaria Fontana 0.3.33.4 e 0.3.33.3, Pavanelli 0.3.33.2 e Bonelli 0.3.33.1, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.33 dei relatori.



Il Viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori nonché parere favorevole sull'emendamento 3.33 dei relatori.

Ilaria FONTANA (M5S) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.3.33.4 volto ad introdurre ulteriori cautele alla coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico in aree termali, chiedendo l'inserimento, nelle istanze per il rilascio dei permessi, anche del riferimento alla caratterizzazione geografica, geologica, stratigrafica, tettonica, sismica e idrogeologica delle aree interessate, ciò che rafforza la tutela delle predette aree.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Ilaria Fontana 0.3.33.4 e 0.3.33.3, Pavanelli 0.3.33.2 e Bonelli 0.3.33.1. Approvano quindi l'emendamento 3.33 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative 4.063 e 4.064 dei relatori e dei relativi subemendamenti.

Invita quindi i relatori, onorevole Francesco Battistoni, relatore per l'VIII Commissione, e onorevole Andrea Barabotti, relatore per la X Commissione, nonché la rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri di competenza.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, deputato Barabotti, raccomanda l'approvazione degli articoli aggiuntivi 4.063 e 4.064 a loro firma.

Il Viceministro Vannia GAVA esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 4.063 e 4.064 presentati dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli articoli aggiuntivi 4.063 e 4.064 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che le Commissioni, dopo una breve

sospensione, passeranno all'esame delle proposte emendative accantonate per le quali sono state proposte delle riformulazioni.

**La seduta, sospesa alle 11.25, riprende alle 11.35.**

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del collega relatore per la VIII Commissione, onorevole Battistoni, esprimendo i pareri sulle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 1, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cortelazzo 1.67 e Pizzimenti 1.68, a condizione che vengano riformulati nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sulle proposte emendative Cappelletti 1.69, Santillo 1.045 e Peluffo 1.064.

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con i relatori sui pareri espressi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli identici emendamenti Cortelazzo 1.67 e Pizzimenti 1.68.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Cortelazzo 1.67 e Pizzimenti 1.68, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S) osserva che non sorprende la contrarietà di maggioranza e Governo sull'emendamento a propria firma 1.69, vista la direzione da questo intrapresa volta a rendere il Paese un *hub* del gas, creando addirittura il paradosso di voler promuovere le fonti rinnovabili introducendo su di esse una tassa. Illustra quindi la proposta emendativa che intende dare una priorità di valutazione ai progetti da fonte rinnovabile, e non, come adesso previsto, a quelli di maggiore dimensione e con maggiori ricadute occupazionali. A quest'ultimo riguardo osserva che anche i piccoli progetti possono avere importanti ricadute e che i grandi progetti riguardano solo l'energia fossile. Sottolinea che negli ultimi mesi il prezzo del gas si sta riducendo sotto la spinta della produzione di energia da fonte rinnovabile e ricorda, al

riguardo, che 4 gigawatt di potenza rinnovabile installata corrispondono ad una riduzione di un miliardo di metri cubi di gas. In ultimo rileva che l'emendamento si pone in linea con la più recente disciplina europea sulla promozione delle fonti rinnovabili.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cappelletti 1.69.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Santillo 1.045, che intende incentivare le fonti rinnovabili e aiutare i cittadini a pagare le loro bollette. Le azioni messe in campo a questo riguardo – ovvero l'aumento dell'IVA, la fine del mercato tutelato e la bocciatura di tutti gli emendamenti delle opposizioni volti a promuovere le fonti rinnovabili – fanno capire chiaramente che il Governo non ha ben presente la situazione reale del Paese. Respinge con forza l'accusa di ideologia ambientalista che spesso viene mossa al Movimento 5 Stelle, che invece intende promuovere solo azioni concrete e fattive. Ricorda che entro il 2030 le emissioni devono essere ridotte del 30 per cento ed esprime preoccupazione perché il Governo attuale, in carica fino al 2027, compie azioni che renderanno impossibile raggiungere il requisito richiesto dall'Europa per il 2030 nei pochi anni rimanenti.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Santillo 1.045.

Marco SIMIANI (PD-IDP) auspicava che, a seguito dell'accantonamento, ci sarebbe stata una valutazione favorevole dell'articolo aggiuntivo Peluffo 1.064, che esonera gli impianti fotovoltaici realizzati su aree destinate alla attività di impresa dalla determinazione della rendita catastale. Osserva che si tratta di una proposta volta a creare ricchezza e a sostenere, oltre che i cittadini, anche le imprese.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Peluffo 1.064.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, nel rendere i pareri sulle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 3, in accordo con il collega relatore Barabotti, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Squeri 3.24 ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cortelazzo 3.26 e Pizzimenti 3.27, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con i relatori sui pareri espressi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Squeri 3.24 e che i presentatori delle identiche proposte emendative Cortelazzo 3.26 e Pizzimenti 3.27 hanno accolto la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Cortelazzo 3.26 e Pizzimenti 3.27, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del collega relatore per la VIII Commissione, onorevole Battistoni, esprimendo i pareri sulle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sull'emendamento Gebhard 4.16, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cortelazzo 4.010, a condizione che venga riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*). Chiede che rimangano accantonati gli identici articoli aggiuntivi Zucconi 4.021, Toccalini 4.022, Peluffo 4.023, nonché l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 4.036. Invita infine i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Bruzzone 4.058.

Il viceministro Vannia GAVA concorda con i relatori sui pareri espressi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ghebard 4.16.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la

riformulazione dell'articolo aggiuntivo Cortelazzo 4.010.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Cortelazzo 4.010, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Bruzzone 4.058.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, nel rendere i pareri sulle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 5, in accordo con il collega relatore Barabotti, chiede che resti accantonato l'emendamento Rachele Silvestri 5.14, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Colombo 5.15 e Bof 5.16, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Chiede infine che rimangano accantonati gli identici emendamenti Cortelazzo 5.22 e Pizzimenti 5.23, nonché l'articolo aggiuntivo Casasco 5.010.

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con i relatori sui pareri espressi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Colombo 5.15 e Bof 5.16 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Colombo 5.15 e Bof 5.16, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del collega relatore per la VIII Commissione, onorevole Battistoni, esprimendo i pareri sulle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 7, chiede che rimangano accantonati gli identici emendamenti Cortelazzo 7.21 e Pizzimenti 7.22.

Il viceministro Vannia GAVA concorda con i relatori sui pareri espressi.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, nel rendere i pareri sulle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 8, in accordo con il collega relatore Barabotti, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bicchielli 8.013, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Serracchiani 8.017.

Il viceministro Vannia GAVA concorda con i relatori sui pareri espressi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Bicchielli 8.013 hanno accolto la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Bicchielli 8.013, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Marco SIMIANI (PD-IDP) auspica che vi sia un cambio di parere sull'articolo aggiuntivo Serracchiani 8.017, che illustra. Ricorda che è stato recentemente reso un parere favorevole in Assemblea su un ordine del giorno sempre a firma della collega Serracchiani sul medesimo tema e chiede quindi che vi sia un approfondimento al riguardo. A suo giudizio le misure concrete e reali in esso riportate, volte alla distribuzione dell'idrogeno verde prodotto in Marocco, rappresentano il vero « piano Mattei » di cui si vantano le forze di maggioranza.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Serracchiani 8.017.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, in accordo con il collega Barabotti, relatore per la X Commissione, chiede che rimangano accantonati gli emendamenti Zucconi 9.40 e Zinzi 9.41. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zucconi 9.42, Toccalini 9.43, Simiani 9.44 e 9.45 e Faraone 9.46, a condizione che vengano riformulati nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime parere contrario sull'emendamento Tenerini 9.53.

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con i pareri espressi dai relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Zucconi 9.42, Toccalini 9.43, Simiani 9.44 e 9.45 e Faraone 9.46 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Zucconi 9.42, Toccalini 9.43, Simiani 9.44 e 9.45 e Faraone 9.46 (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI *presidente*, prende atto che l'emendamento Tenerini 9.53 è stato ritirato.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, con riferimento all'articolo 11, propone che l'articolo aggiuntivo Squeri 11.02 rimanga accantonato.

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con i pareri espressi dai relatori.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del collega relatore per la VIII Commissione, onorevole Battistoni, esprimendo i pareri sulle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 12, propone che rimanga accantonato l'emendamento D'Attis 12.9. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Gusmeroli 12.10 e Peluffo 12.11. Chiede che si mantenga l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Zucconi 12.01 e Foti 12.02.

Il Viceministro Vannia GAVA concorda sui pareri espressi dai relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ritira il proprio emendamento 12.10.

Le Commissioni respingono l'emendamento Peluffo 12.11.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, concorde mente con il collega relatore Barabotti, esprime parere contrario sugli emendamenti L'Abbate 13.1 e Scarpa 13.2 nonché sugli identici articoli aggiuntivi Zucconi 13.05, Alessandro Colucci 13.06 e Andreuzza 13.07.

Il Viceministro Vannia GAVA concorda sui pareri espressi.

Le Commissioni respingono l'emendamento L'Abbate 13.1.

Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Scarpa 13.2, ricorda che con questa proposta si richiede che il finanziamento, riferito al 2024, del fondo rotativo denominato « Fondo italiano per il clima » torni in misura pari a 280 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, dal momento che la legge di bilancio è intervenuta riducendolo.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Scarpa 13.2, ne raccomanda l'approvazione o in subordine chiede di accantonarlo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Scarpa 13.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI *presidente*, prende atto che sono stati ritirati dai presentatori gli identici articoli aggiuntivi Zucconi 13.05, Alessandro Colucci 13.06 e Andreuzza 13.07.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del collega relatore per la VIII Commissione, onorevole Battistoni, esprimendo i pareri sulle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 14, chiede che venga mantenuto l'accantonamento degli emendamenti Peluffo 14.3, Cortellazzo 14.27, degli identici emendamenti Benzoni 14.42 e Bof 14.43, nonché degli articoli aggiuntivi Cortellazzo 14.03, Colombo 14.010 e Rotondi 14.024.

Il Viceministro Vannia GAVA concorda sui pareri espressi dai relatori.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, concorde con il collega relatore Barabotti, con riferimento all'articolo 18, chiede che venga mantenuto l'accantonamento degli emendamenti Furfaro 18.10, Mazzetti 18.11, nonché degli identici emendamenti Dondi 18.17, Andreuzza 18.20, Di Sanzo 18.21, Benzoni 18.18 e Bonelli 18.19.

Alberto Luigi GUSMEROLI *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 12.05, riprende alle 12.30.**

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'onorevole Squeri ha ritirato l'articolo aggiuntivo a sua firma 11.02.

Invita quindi i relatori, onorevole Francesco Battistoni, relatore per l'VIII Commissione, e onorevole Andrea Barabotti, relatore per la X Commissione, nonché la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 18.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, deputato Barabotti, invita i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti Furfaro 18.10 e Mazzetti 18.11, nonché gli identici emendamenti Dondi 18.17, Andreuzza 18.20, Di Sanzo 18.21, Benzoni 18.18 e Bonelli 18.19, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con i relatori sui pareri espressi.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Furfaro 18.10, esprime stupore per l'espressione da parte dei relatori e del Governo di un parere negativo dopo che l'emendamento era stato accantonato, cosa che lasciava sperare in un'apertura della maggioranza considerata l'importanza del distretto di

Prato, oggetto della proposta emendativa dove l'alluvione ha messo in ginocchio l'intero settore. Crede che il *made in Italy* debba essere tutelato concretamente e non solo a parole come fa la maggioranza; invita il Governo ad un'ulteriore riflessione per evitare che ciò si trasformi in un'occasione persa e in tempo sprecato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Furfaro 18.10.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati dai presentatori l'emendamento Mazzetti 18.11 nonché gli identici emendamenti Dondi 18.17 e Andreuzza 18.20.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 18.21, ricorda che esso è volto a consentire il versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali entro il 31 marzo 2024, in luogo delle scadenze anteriori per i soggetti cui si applica l'articolo 18 in esame. Sottolinea che si tratta quindi di una breve proroga sostanzialmente a costo zero per le casse pubbliche. Considera quindi che aver espresso parere contrario dopo l'accantonamento della proposta emendativa sia un'occasione persa per aiutare questi territori. Si chiede quindi se il Governo sia effettivamente interessato ad aiutarli e ricorda che, comunque, il suo gruppo non aveva detto che non erano state assegnate risorse ma semplicemente che queste erano minime e insufficienti. Conclude osservando che con il suo comportamento la maggioranza sembra volersi accanire contro quelle aree amministrate dalle opposizioni.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Di Sanzo 18.21, Benzoni 18.18 e Bonelli 18.19.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, propone una breve sospensione dei lavori delle Commissioni.

Emma PAVANELLI (M5S) dichiara di essere contraria a sospendere i lavori in

considerazione dei ristretti tempi a disposizione, soprattutto tenuto conto del loro andamento in queste giornate. Ricorda che questa mattina è stato depositato l'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori sul quale sono stati presentati molti subemendamenti e non ritiene opportuno che si riducano spazi di discussione che non avrebbero altro scopo che strozzare quest'ultima. Tale modo di procedere suscita allarme e stigmatizza che le Commissioni vengano in qualche modo mortificate e ritiene che la prima vittima sia la stessa maggioranza che è costretta a ritirare i propri emendamenti. Annuncia quindi che se si prosegue in tal modo sarà molto difficile rispettare il termine delle ore 14 per concludere i lavori.

Ilaria FONTANA (M5S) si associa a quanto dichiarato dalla collega Pavanelli e sottolinea che il ritardo che si va accumulando determinerà l'insorgere del problema che la discussione sui subemendamenti presentati verrà certamente strozzata. Evidenzia peraltro che l'opposizione ha evitato di fare ostruzionismo e chiede quindi che le prerogative parlamentari vengano rispettate.

Angelo BONELLI (AVS) evidenzia che la quasi totalità degli emendamenti accantonati sono stati presentati dalla maggioranza e che si sta attendendo ancora il parere del Ministero dell'economia e delle finanze. Osserva che ciò sembra costituire una specie di ostruzionismo ai danni della stessa maggioranza e ritiene, comunque, che pensare che non si possa discutere su una questione importante come quella recata nell'articolo aggiuntivo Squeri 11.02 rasenti l'assurdo.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che l'articolo aggiuntivo Squeri 11.02 è stato ritirato dal presentatore nel corso della seduta con l'impegno a trasferirlo in un ordine del giorno.

Angelo BONELLI (AVS) prende atto del ritiro del predetto articolo aggiuntivo, ma ritiene che la questione non cambi consi-

derato che deve ancora essere esaminato un emendamento che conferisce poteri di commissario straordinario al presidente della Sicilia.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) osserva che lo svolgimento dei lavori sul provvedimento è stato segnato dall'attesa dei pareri da parte del Governo. Evidenzia come ciò avvenga ormai regolarmente e come altrettanto regolarmente si proceda come se quello italiano fosse un sistema monocamerale dove i provvedimenti sono esaminati dalla competente commissione in un ramo del Parlamento, con stillicidio dei tempi, per poi arrivare in Assemblea dove viene posta la fiducia e quindi strozzata di nuovo la discussione. Ricorda che con tempi strettissimi è stata presentata una proposta emendativa su una materia relevantissima come quella dei rifiuti in Sicilia, che peraltro non era presente nel testo originale del decreto-legge, che su di essa di fatto non si potrà discutere in Commissione né in Assemblea. Evidenzia anche che l'opposizione non ha fatto ostruzionismo e che è sempre intervenuta, su ciascun emendamento, nel merito nonché che è stato dimostrato una forte responsabilità quando si è trattato di decidere circa la riduzione degli emendamenti segnalati da esaminare. Chiede quindi che la discussione possa proseguire.

Mauro ROTELLI, *presidente*, fa presente, in merito all'entità dei tempi di discussione nelle Commissioni, che finora queste hanno dedicato tempi congrui alle sedute con risultati che ritiene apprezzabili dovuti all'evidente collaborazione intercorsa tra i commissari, testimoniata dagli oltre 200 emendamenti esaminati, considerando quelli che si sono aggiunti ai segnalati, compresi i subemendamenti, e del numero consistente di proposte emendative che sono state approvate. Segnala quindi che la proposta di sospensione da parte della Presidenza era semplicemente volta a valutare se vi siano le condizioni per affrontare efficacemente le proposte emendative che restano da esaminare per fare un lavoro proficuo per tutti.

Concordi le Commissioni, sospende quindi brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 12.55, riprende alle 13.10.**

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri del Governo su tre delle proposte emendative accantonate e che per le 13.30 saranno disponibili i pareri anche sulle altre. Propone quindi di procedere alla votazione delle tre proposte emendative e sospendere quindi la seduta fino alle 13.30.

Emma PAVANELLI (M5S) ritiene improponibile che si possano discutere nel merito gli emendamenti accantonati e le proposte subemendative presentate sull'emendamento dei relatori 14.028 solo in mezz'ora. Chiede pertanto che si possa superare il termine delle 14 fissato nella riunione dell'Ufficio di presidenza delle due Commissioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, fa presente che, per rispettare i tempi di avvio del provvedimento in Assemblea, è necessario che le Commissioni conferiscano il mandato ai relatori entro le 14 di oggi.

Francesco SILVESTRI (M5S) osserva che il termine delle 14 previsto inizialmente per il conferimento del mandato ai relatori non teneva conto della nuova tempistica prospettata dal presidente, che vede l'arrivo dei pareri da parte del Governo sulle proposte emendative accantonate alle 13.30. Chiede pertanto se è possibile procedere ad uno slittamento alla luce delle nuove tempistiche.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) osserva che l'unica modalità per rispettare il termine delle 14 per il conferimento del mandato ai relatori passa attraverso il ritiro dell'articolo aggiuntivo 14.028 del Governo, non essendo *ictu oculi* possibile discutere adeguatamente la proposta e i numerosi subemendamenti ad essa riferiti in un tempo così ridotto.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, propone di procedere con la votazione delle proposte emendative sulle quali sono pervenuti i pareri da parte del Governo per poi fare di nuovo il punto della situazione.

Angelo BONELLI (AVS) chiede di sapere di che proposte emendative si tratta.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del collega relatore Battistoni, esprime parere favorevole sull'emendamento Zucconi 9.40, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta per dar modo ai commissari di prendere visione della riformulazione testé proposta.

**La seduta, sospesa alle 13.20, è ripresa alle 13.40.**

Mauro ROTELLI, *presidente*, fa presente che sono pervenute le riformulazioni degli emendamenti Zucconi 9.40 e Zinzi 9.41. Prende atto che i presentatori accettano le riformulazioni proposte.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Zucconi 9.40 e Zinzi 9.41, così come riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, fa presente che sono pervenute le riformulazioni degli articoli aggiuntivi Cortelazzo 14.03 e Rotondi 14.024. Prende atto che i presentatori accettano le riformulazioni proposte.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli articoli aggiuntivi Cortelazzo 14.03 e Rotondi 14.024 così come riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, accogliendo la richiesta delle opposizioni, propone di riprendere la seduta al termine delle vota-

zioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Mauro ROTELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

#### **La seduta termina alle 13.45.**

#### **SEDE REFERENTE**

*Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della X Commissione, Alberto Luigi GUSMEROLI, indi del presidente della VIII Commissione, Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.*

#### **La seduta comincia alle 20.40.**

**DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti all'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del collega relatore per la VIII Commissione, onorevole Battistoni, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Zucconi 4.021, Toccalini 4.022 e Peluffo 4.023, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gusmeroli 4.036, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Ra-

chele Silvestri 5.14. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cortelazzo 5.22 e Pizzimenti 5.23, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Casasco 5.010.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cortelazzo 7.21 e Pizzimenti 7.22. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento D'Attis 12.9.

Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Zucconi 12.01 e Foti 12.02, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime parere contrario sull'emendamento Peluffo 14.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cortelazzo 14.27, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Benzoni 14.42 e Bof 14.43. Esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Colombo 14.010, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori delle Commissioni sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso. In assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Casasco 5.010 nonché l'emendamento D'Attis 12.9.

Avverte che i presentatori accettano la riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Zucconi 4.021, Toccalini 4.022 e Peluffo 4.023 proposta dai relatori.

Le Commissioni con distinte votazioni, approvano gli identici articoli aggiuntivi Zucconi 4.021, Toccalini 4.022 e Peluffo 4.023, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).



Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 4.036 a sua prima firma proposta dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 4.036, nel testo riformulato, nonché l'emendamento 5.14 (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Cortelazzo 5.22 e Pizzimenti 5.23 proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Cortelazzo 5.22 e Pizzimenti 5.23, nel testo riformulato, nonché gli identici emendamenti Cortelazzo 7.21 e Pizzimenti 7.22 (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato l'emendamento D'Attis 12.9. Avverte che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Zucconi 12.01 accettano la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Zucconi 12.01, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) sottoscrive, a nome dei deputati del proprio gruppo appartenenti alle due Commissioni, di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Foti 12.02.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Foti 12.02, nota il contraddittorio atteggiamento della maggioranza, che proprio oggi ha votato le norme sull'autonomia differenziata. Chiede poi come dall'attuazione del comma 1 possano non derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, proprio mentre vengono attribuite a una società *in house* nuove funzioni.

Erica MAZZETTI (FI) sottoscrive, a nome dei deputati del proprio gruppo apparte-

nenti alle due Commissioni l'articolo aggiuntivo Foti 12.02.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M) sottoscrive, a nome dei deputati del proprio gruppo appartenenti alle due Commissioni l'articolo aggiuntivo Foti 12.02.

Il Viceministro Vannia GAVA evidenzia che la questione non attiene al tema dell'autonomia differenziata e che anzi rafforza l'azione con le amministrazioni locali. Osserva quindi che la misura non reca nuovi e maggiori oneri in quanto si utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali della società.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Foti 12.02, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo sul proprio emendamento 14.3, nota che esso reca una serie articolata di proposte sulla questione della maggior tutela: avrebbe potuto capire un parere negativo sulla questione dei soggetti vulnerabili, su cui i relatori e il Governo avevano già espresso contrarietà in occasione dell'esame di precedenti proposte emendative, ma tutte le altre derivano in realtà da istanze acquisite nel corso delle audizioni. Sul rafforzamento della campagna informativa, ricorda che tale esigenza era stata sollevata già dalla Commissione Attività produttive e che era presente anche nel contratto di servizio della RAI. Quanto alla dotazione, la previsione di 1 milione di euro attualmente disposta è chiaramente insufficiente, e quindi se ne propone l'aumento a 5 milioni di euro.

La seconda parte dell'emendamento, poi, raccoglie delle questioni sorte nel corso delle audizioni, ad esempio di ARERA, che ha richiesto un maggior coinvolgimento della Banca d'Italia. L'ultima parte, infine, prevede che l'attività di monitoraggio sul passaggio al mercato libero non sia più in capo ad Acquirente Unico, bensì in capo ad ARERA, come da essa stessa rivendicato. Si stupisce dunque che il rappresentante del Governo abbia espresso parere contrario,

senza neppure un tentativo di riformulazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Peluffo 14.3.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Cortelazzo 14.27.

Le Commissioni approvano l'emendamento Cortelazzo 14.27, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Bof 14.43.

Le Commissioni respingono l'emendamento Benzoni 14.42.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Colombo 14.010.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Colombo 14.010, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno ora all'esame dell'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori e dei relativi subemendamenti.

Invita quindi i relatori e la rappresentante del Governo a rendere i pareri di competenza.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE), *relatore per l'VIII Commissione*, anche a nome del collega relatore Barabotti, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori, di cui invece raccomanda l'approvazione.

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con i relatori per quanto riguarda i pareri espressi sui subemendamenti ed esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori, a condizione che venga riformulato

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che venga dato alle opposizioni un tempo adeguato per approfondire la portata della riformulazione. Ritiene inaccettabile – sotto il profilo del metodo – la procedura seguita dalla maggioranza e dal Governo relativamente a tale articolo aggiuntivo che è stato presentato stamattina alle 10, su cui è stato fissato un termine per i subemendamenti alle 11.30 e sul quale viene proposta – in modo assolutamente anomalo rispetto alla prassi che sugli emendamenti dei relatori vede il Governo sempre conforme – una riformulazione dopo le 21. Osserva inoltre che, essendoci un nuovo testo, i subemendamenti presentati dovrebbero decadere e ne dovrebbero essere presentate di nuove. Chiede pertanto alla presidenza di dare un tempo congruo per la presentazione di nuovi i subemendamenti.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) osserva che la materia dell'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori – presentato peraltro solo poche ore fa – è molto delicata e chiede che le Commissioni possano disporre di un tempo adeguato non solo per la presentazione ma anche per la discussione dei subemendamenti.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) ritiene di una gravità inaudita sia la procedura seguita per l'esame dell'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori, che il suo contenuto. Ricorda che nel 2016 sull'argomento del ciclo dei rifiuti è intervenuta la Corte dei Conti, accertandone la difformità rispetto alle norme di legge, e fa presente che da allora i governi regionali di centro-destra non sono riusciti ad operare le modifiche richieste, ovvero la riduzione degli ATO a cinque e la realizzazione di nuovi impianti. Il Governo interviene quindi su questo tema alle 21, proponendo una riformulazione che pone a carico dei siciliani gli oneri finanziari delle modifiche.

Ilaria FONTANA (M5S) senza voler entrare nel merito della questione oggetto

della proposta dei relatori e del Governo, chiede alla presidenza delucidazioni sul metodo con cui si intende proseguire nell'esame del provvedimento, essendo stata presentata dal Governo una riformulazione sostanziale su un testo dei relatori, che dimostra peraltro l'incompetenza politica delle forze di maggioranza, che evidentemente non avevano ottenuto il benessere del Ministero dell'economia.

Marco SIMIANI (PD-IDP) senza voler affrontare il merito della questione, rileva che la procedura è del tutto inaspettata. L'articolo aggiuntivo è stato studiato stamane dalle forze di opposizione ai fini della presentazione di proposte migliorative del testo, cosa che al momento non è possibile sia per l'orario, che vede assenti le strutture di supporto ai gruppi, sia per la scarsità del tempo residuo prima del conferimento del mandato ai relatori. Chiede pertanto che sia il termine per la presentazione dei subemendamenti sia l'esame della proposta dei relatori come modificata dal Governo siano posticipati a domani.

Angelo BONELLI (AVS) osserva che il nuovo testo è sostanzialmente diverso dal precedente, essendo stati espunti alcuni commi. Chiede alla presidenza di evitare forzature e di dare alle forze di opposizione un tempo congruo per intervenire sulle parti modificate, che recano peraltro oneri di spesa non indifferenti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, si rende disponibile ad illustrare le modifiche apportate nel nuovo testo, per facilitare il lavoro delle forze politiche.

Andrea GNASSI (PD-IDP) ritiene che la presidenza debba esplicitare con chiarezza qual è il programma che si intende seguire per il prosieguo dell'esame.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, illustra le modifiche del nuovo testo, relative alla durata dell'incarico del Commissario straordinario, alla modifica del comma 6, alla soppressione dei commi 7 e 8 e all'aggiunta del comma 9. Fa presente in-

fine che solo 4 dei trenta subemendamenti presentati non risultano riferibili al nuovo testo. Propone quindi che il termine per la presentazione dei subemendamenti sia fissato alle 22 della giornata odierna.

Emma PAVANELLI (M5S) esprime il proprio disaccordo con il termine fissato dalla presidenza, che non dà tempo ai gruppi neanche di leggere la nuova proposta.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, convoca immediatamente una riunione dell'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite al fine di discutere le modalità di prosieguo dell'esame. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata al termine della riunione dell'ufficio di presidenza.

**La seduta termina alle 21.20.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 23 gennaio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21.20 alle 21.40.

#### **SEDE REFERENTE**

*Martedì 23 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della X Commissione, Alberto Luigi GUSMEROLI, indi del presidente della VIII Commissione, Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.*

**DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.**

**C. 1606 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

**La seduta comincia alle 23.20.**

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che a seguito della nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori sono diventate irriferibili al testo dell'articolo aggiuntivo i seguenti subemendamenti: Ilaria Fontana 0.14.028.10, Pavanelli 0.14.028.8, Bonelli 0.14.028.26 e 0.14.028.25.

Comunica altresì che sono stati presentati diversi subemendamenti alla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori. (*vedi allegato 4*).

Sono da ritenersi irricevibili i seguenti subemendamenti: Barbagallo 0.14.028.40, 0.14.028.41, 0.14.028.42, 0.14.028.43, 0.14.028.44, 0.14.028.45 e 0.14.028.46, Simiani 0.14.028.48, 0.14.028.51, 0.14.028.52, 0.14.028.54, 0.14.028.55, 0.14.028.58 e 0.14.028.59, Bonelli 0.14.028.64, Pavanelli 0.14.028.70, Ilaria Fontana 0.14.028.71 e 0.14.028.72, Pavanelli 0.14.028.73, Ilaria Fontana 0.14.028.74, Pavanelli 0.14.028.75 e 0.14.028.76, Ilaria Fontana 0.14.028.79, 0.14.028.80, 0.14.028.81 e 0.14.028.82, Pavanelli 0.14.028.83, L'Abbate 0.14.028.84 e 0.14.028.85 e Pavanelli 0.14.028.86, in quanto non incidono su parti del testo originario modificate della proposta di riformulazione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che il subemendamento Cavo 0.14.028.30 è stato ritirato.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce la contrarietà del suo gruppo sulle scelte effettuate per i lavori delle Commissioni seguendo una procedura non ordinata nell'esame degli articoli del provvedimento. Sottolinea altresì che mentre da parte delle opposizioni è stata offerta una certa collaborazione la maggioranza ha provveduto a fare ostruzionismo, anche verso se stessa, con la presentazione dell'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori. Chiede quindi che sia riconosciuto un congruo termine per presentare ricorsi alle proposte subemendative non ammesse all'esame.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, precisa che le suddette proposte sono considerate irricevibili e quindi non sottopo-

nibili ad una procedura di riesame da parte della Presidenza. Invita quindi i relatori, onorevole Francesco Battistoni, relatore per l'VIII Commissione, e onorevole Andrea Barabotti, relatore per la X Commissione, nonché la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi riferiti all'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori e alle proposte subemendative ad esso relative.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, deputato Battistoni, esprime parere contrario su tutte le proposte subemendative all'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori, come riformulato, raccomandando l'approvazione di quest'ultimo.

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con i relatori sui pareri espressi relativamente alle proposte subemendative ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori, come riformulato.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) stigmatizza il fatto che non sia stato chiarito che i subemendamenti dovessero riferirsi alle sole parti modificate dalla riformulazione dell'articolo aggiuntivo in oggetto.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, precisa che tale informazione è stata esplicitata sia nella convocazione delle Commissioni che in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Tommaso FOTI (FDI) ricorda il parere della Giunta per il Regolamento sull'ammissibilità della presentazione di subemendamenti alle parti modificate delle proposte emendative riformulate.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra il suo subemendamento 0.14.028.13 che sopprime le parole: « in via di urgenza », in quanto non capisce dove sia l'urgenza riferita ad un termovalorizzatore. Evidenzia peraltro che non risulta che la Sicilia stia vivendo una crisi per i rifiuti o che vi sia un'urgenza

concernente il piano dei rifiuti. Ipotizza, ironicamente, che forse il Governo accede ad altre informazioni, nascoste ai più. Rileva altresì che quanto disposto dall'articolo aggiuntivo sia in netto contrasto con il nuovo indirizzo che Governo e maggioranza si sono dati in materia di autonomia differenziata, mostrando così ancora una volta di essere incoerenti.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) annuncia il suo voto favorevole sul subemendamento Pavanelli 0.14.028.13. Evidenzia che il richiamo all'urgenza è totalmente falso in quanto il piano per i rifiuti della Sicilia è parzialmente in vigore ricordando che l'Unione europea ne ha bocciato solo una parte. Rileva che il centro-destra in sei anni di governo non è riuscito a fare nulla in materia mentre ora, in poche ore, si vede rivoluzionato il suo sistema dei rifiuti attraverso il colpo di mano dell'articolo aggiuntivo, e della sua riformulazione, in oggetto. Mette in evidenza che in tal modo si stanno utilizzando circa un terzo delle risorse destinate alla Sicilia, peraltro senza che tale processo sia stato contrassegnato dalla partecipazione democratica e ricorda che sulla tematica dei rifiuti già da tempo si registrano infiltrazioni della criminalità organizzata. Esprime inoltre forti critiche per le modalità con cui vengono localizzate le installazioni dei termovalorizzatori.

Giorgio FEDE (M5S) sottoscrive il subemendamento Pavanelli 0.14.028.13 e si dichiara basito dal riferimento all'urgenza contenuto nel testo dell'articolo aggiuntivo. Invita a considerare che da molti anni in Sicilia non è mai cambiato il sistema concernente i rifiuti mentre ora si destinano 800 milioni del Fondo di sviluppo e coesione. Ritiene quindi che sia opportuno sopprimere tale riferimento.

Le Commissioni respingono il subemendamento Pavanelli 0.14.028.13.

Ilaria FONTANA (M5S) illustra il suo subemendamento 0.14.028.1 che interviene sulla disciplina richiamata per la gestione

dei rifiuti aggiungendo il richiamo all'applicazione dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Evidenzia che anche a lei non risulta una situazione di crisi o di urgenza nella regione Sicilia e critica che si sovrappongano nella medesima persona due funzioni, considerato che il presidente della regione viene nominato commissario straordinario. Rileva, infine, che quanto stabilito dall'articolo aggiuntivo servirà solo a dilazionare i tempi.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) intervenendo sul subemendamento Ilaria Fontana 0.14.028.1 ritiene opportuno che si faccia riferimento al predetto articolo 178 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e osserva che il sistema siciliano per la gestione dei rifiuti presenta diverse strutture tra le quali quella relativa ad un eccessivo numero degli ambiti di riferimento ottimale, la perimetrazione dei quali incide anche sugli impianti, e soprattutto che le società di gestione sono tutte private, a differenza di quanto avviene nel resto d'Italia, e che non si è riuscito a risolvere questo problema stigmatizzando che il Governo intervenga su tutto ma non su quest'ultimo aspetto.

Antonino IARIA (M5S) ritiene che l'articolo aggiuntivo presentato dai relatori rappresenti un favore al presidente della Regione Sicilia. Crede che sia assurdo che si debba gestire il sistema dei rifiuti ricorrendo agli inceneritori. Osserva che certamente il circuito integrato dei rifiuti comporta alcuni sforzi, ma ritiene che percorrere scorciatoie come quella degli inceneritori sia dannoso. Pone altresì in evidenza che una corretta gestione del ciclo dei rifiuti produce pochissimi residui secchi e indifferenziati, come peraltro comprovano molti studi degli ultimi anni svolti in materia. Ritiene che quanto proposto sia un ritorno ad un passato tecnologico del tutto ingiusto per una società proiettata nel futuro.

Angelo BONELLI (AVS) ritiene che l'articolo in esame sia un vero e proprio « colpo di mano » che il gruppo Forza Italia ha imposto alla maggioranza. Stigmatizza che

si destinino miliardi di euro alla costruzione di inceneritori ed evidenzia che la Sicilia ha due volte per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, in quanto una sua parte è virtuosa nella differenziazione dei rifiuti mentre un'altra è assai carente. Rileva che le risorse in questione intaccano fortemente il Fondo riservato alla Sicilia e che quindi il presidente della regione si sta assumendo una grande responsabilità impiegando circa la metà del Fondo di coesione e sviluppo per il Ponte sullo Stretto e per la costruzione di inceneritori. Ritiene altresì che la nomina a commissario straordinario sia un modo per sottrarre alle responsabilità giuridiche, tanto erariali che penali, il presidente della regione. Ricorda peraltro che il ricorso alla nomina di commissari straordinari ha dimostrato di essere fallimentare in molti casi. Conclude sottolineando che le risorse spese in questo modo rappresentano una beffa verso le altre regioni del Sud.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sul subemendamento Ilaria Fontana 0.14.028.1, evidenzia come esso abbia la finalità di aggiungere alle norme a cui deve attenersi il Commissario straordinario anche l'articolo 178 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che elenca diversi principi tra cui rientrano quelli di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione, di concorrenza nonché il principio « chi inquina paga ». Ritiene che la costruzione di un inceneritore si pone evidentemente in contrasto con tali principi.

Ritiene inoltre che l'emendamento presentato dai relatori, il quale prevede la spesa di quasi un miliardo di fondi pubblici, ha un contenuto assolutamente estraneo e non coerente con i temi oggetto del provvedimento in discussione. Sottolinea la propria contrarietà alla possibilità di costruire nuovi inceneritori che, a suo avviso, rappresentano una soluzione obsoleta al problema dello smaltimento dei rifiuti e in aperto contrasto con la più recente normativa europea.

Al contrario, ritiene che il Governo, al posto di prevedere la costruzione di inceneritori che, paradossalmente, incentivano la

produzione di maggiori quantità di rifiuti, dovrebbe intervenire al fine di rafforzare la raccolta differenziata e l'economia circolare, anche con investimenti nelle infrastrutture dedicate. Infine, evidenzia la problematica dei fumi inquinanti prodotti dagli inceneritori e dai possibili effetti che essi possono avere sulla salute delle persone.

Patty L'ABBATE (M5S) ritiene che l'emendamento presentato dai relatori non risolve il problema dello smaltimento dei rifiuti in Sicilia e si ponga anche in contrasto con l'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – citato dallo stesso emendamento – che, nell'indicare la gerarchia da seguire nella gestione dei rifiuti, colloca lo smaltimento di questi all'ultimo posto. Evidenzia quindi come bisognerebbe incentivare la raccolta differenziata che nella regione siciliana è ancora poco diffusa.

Sottolinea inoltre che il ricorso all'incenerimento non risolve il problema dello smaltimento dei rifiuti in quanto tale attività produce fumi inquinanti e ceneri che, in ogni caso, dovranno essere smaltite con specifiche procedure.

Pertanto, ritiene che il Governo debba seguire l'ordine di priorità indicato dal citato articolo 179 e incentivare l'economia circolare. Difatti, l'attività di riciclaggio dei rifiuti, rispetto all'incenerimento, avrebbe anche il positivo effetto di creare nuovi posti di lavoro, che il Governo evidentemente non vuole creare, perpetrando politiche controproducenti dal punto di vista economico e ambientale.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ilaria Fontana 0.14.028.1.

Mauro ROTELLI, *presidente*, preannuncia, anche a nome del presidente Gusmeroli, che, anche al fine di consentire l'avvio in Assemblea della discussione sul provvedimento nel termine previsto, le Commissioni procederanno alla discussione delle proposte subemendative sino a mezzanotte e mezza per poi procedere solo alle restanti votazioni senza concedere ulteriori interventi in dichiarazione di voto sui subemendamenti.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che così facendo la presidenza stia tradendo il clima di reciproco rispetto sul quale si sono basati i lavori delle Commissioni sin dalla mattina della giornata odierna. Ritiene pertanto che la presidenza, impedendo ai deputati di discutere le proposte subemendative presentate, stia attuando una forzatura inaccettabile a fronte di un atteggiamento non ostruzionistico delle opposizioni.

Antonino IARIA (M5S) stigmatizza la decisione della presidenza che non era stata in alcun modo preannunciata ai commissari. Ritiene che una decisione così importante avrebbe dovuto essere concordata e comunicata in precedenza. Evidenzia quindi l'atteggiamento arrogante della maggioranza che non consente la discussione di temi particolarmente delicati e di grande importanza.

Angelo BONELLI (AVS), evidenziando il poco tempo residuo che la presidenza ha deciso di lasciare per la discussione delle proposte emendative, ritiene che questa scelta sia stata presa non a fronte di un atteggiamento ostruzionistico delle opposizioni, ma come conseguenza di problematiche interne alla maggioranza, che hanno portato alla presentazione dell'articolo aggiuntivo dei relatori solo nella mattinata di oggi e alla sua sostanziale riscrittura da parte del Ministero dell'economia a serata inoltrata. Di conseguenza, ritiene inaccettabili i tempi residui per discutere le proposte presentate, che denotano un atteggiamento arrogante da parte della maggioranza, non giustificato dall'andamento dei lavori della giornata odierna.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) ritiene che con questa maggioranza sia diventato ormai impossibile discutere le proposte emendative, tanto in Assemblea, in ragione del costante ricorso alla questione di fiducia da parte del Governo, quanto in Commissione. Difatti, con una decisione del genere, si impedisce di fatto alle opposizioni di discutere le proprie proposte emendative.

Tale scelta risulta di particolare gravità poiché impedisce di discutere di una proposta emendativa assai rilevante e che stanziava ingenti risorse economiche.

Marco SIMIANI (PD-IDP) domanda quando e in che sede è stata presa la decisione di concludere l'esame delle proposte emendative all'orario indicato dal presidente Rotelli.

Mauro ROTELLI, *presidente*, rammenta che in sede di riunione congiunta degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite, era stato convenuto di concludere l'esame del provvedimento alle ore 14 della giornata odierna. Sottolinea che nel corso dell'esame del provvedimento sono state sempre garantite tutte le prerogative delle opposizioni e la presidenza sia venuta incontro alle diverse esigenze organizzative manifestate dai gruppi.

Marco SIMIANI (PD-IDP), prendendo atto della decisione assunta dalla presidenza, annuncia che il gruppo del Partito democratico non prenderà parte alla votazione sul conferimento del mandato ai relatori, non potendo accettare tali scelte organizzative.

Evidenzia come, anche alla luce delle rassicurazioni fatte dal presidente Gusmeroli, si fosse illuso che in questa occasione vi potesse essere un atteggiamento diverso da parte della maggioranza. Al contrario, ritiene che il provvedimento in discussione si sia trasformato in un vero e proprio decreto *omnibus*, essendo state inserite molte disposizioni eterogenee rispetto ai temi trattati. Criticità che riguardano anche l'articolo aggiuntivo presentato dai relatori, il quale è stato solo in parte migliorato grazie all'intervento, in serata, del Ministero dell'Economia e alla riformulazione presentata dal Governo.

Evidenzia, infine, che l'atteggiamento della maggioranza tradisce le proprie difficoltà interne sul provvedimento in esame e si impegna a riportare quanto accaduto in questa seduta nelle sedi opportune.

Emma PAVANELLI (M5S) manifesta vivo stupore per la situazione in cui le Commis-

sioni si sono trovate a operare, con un decreto-legge presentato a ridosso dell'esame della legge di bilancio e delle festività natalizie. Le misure in esso recate non presentavano le necessarie caratteristiche di necessità e di urgenza; inoltre, la maggioranza da sola ha presentato 400 proposte emendative a testimonianza delle insannabili divisioni di cui essa soffre. Rileva quindi la necessità di una convocazione dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ilaria Fontana 0.14.028.14.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori, ricordando alla presidenza che è stata formulata dal gruppo Movimento 5 Stelle la richiesta di convocare l'Ufficio di presidenza congiunto, richiesta che il proprio gruppo appoggia.

Emma PAVANELLI (M5S) dichiara con veemenza che l'atteggiamento del presidente è dittatoriale.

*(A seguito di vive proteste delle opposizioni e di ripetute richieste di intervento dei deputati Peluffo, Bonelli e Pavanelli, i gruppi di opposizione abbandonano i lavori delle Commissioni).*

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Ilaria Fontana 0.14.028.4, Pavanelli 0.14.028.6, Ilaria Fontana 0.14.028.7, gli identici subemendamenti Pavanelli 0.14.028.3 e Bonelli 0.14.028.15, i subemendamenti Bonelli 0.14.028.16, 0.14.028.17, 0.14.028.18 e 0.14.028.19, Pavanelli 0.14.028.9, Bonelli 0.14.028.20, 0.14.028.21, 0.14.028.22 e 0.14.028.23, Ilaria Fontana 0.14.028.11, Bonelli 0.14.028.24, Pavanelli 0.14.028.2, Ilaria Fontana 0.14.028.5, Simiani 0.14.028.50, Pavanelli 0.14.028.71, Bonelli 0.14.028.28 e 0.14.028.27, Ilaria Fontana 0.14.028.12, Bonelli 0.14.028.29, Simiani 0.14.028.49, 0.14.028.53, 0.14.028.60, 0.14.028.61 e 0.14.028.62, Santillo 0.14.028.65 e 0.14.028.66, gli identici subemendamenti

Simiani 0.14.028.56 e Pavanelli 0.14.028.68, nonché i subemendamenti Simiani 0.14.028.57, 0.14.028.47 e 0.14.028.63, Santillo 0.14.028.67.

Le Commissioni approvano quindi l'articolo aggiuntivo 14.028 dei relatori (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 4).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni I, II, IV, VI, VII, IX, XI, XII, XIII e XIV.

Le Commissioni approvano l'emendamento 6.20 dei relatori, volto a recepire la condizione formulata dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione (vedi allegato 2).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte sono state presentate talune proposte di correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge (vedi allegato 5).

Le Commissioni approvano la proposta di correzioni di forma (vedi allegato 5).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea nonché di essere autorizzati a riferire oralmente in Assemblea.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, Francesco Battistoni e Andrea Barabotti, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente in Assemblea.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo. Avverte altresì che le presidenze delle Commissioni VIII e X si riservano di nominare il Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 00.40 del 24 gennaio 2024.**



## ALLEGATO 1

**DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE 2.014, 2.015, 3.33, 4.063 E 4.064  
DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 2.

*All'articolo aggiuntivo 2.014 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Una quota pari al 50 per cento dello stanziamento annuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori e alle regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti per il finanziamento di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi di emissioni di gas a effetto serra pari a zero entro il 2050.

**0.2.014.7.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

*All'articolo aggiuntivo 2.014 dei relatori, al capoverso comma 8, primo periodo, sostituire le parole:* russi, *mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti:* è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

*Conseguentemente, sostituire dal secondo periodo, fino alla fine del comma 8, con le seguenti parole:* Il fondo è finalizzato a

garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica emanato di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

**0.2.014.1.** Bonelli, Evi.

*All'articolo aggiuntivo 2.014 dei relatori, al comma 2-bis, sostituire dalle parole:* è sostituito dal seguente: *fino alla fine del capoverso comma 8, con le seguenti:* è soppresso.

**0.2.014.2.** Bonelli, Evi.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 2.014 dei relatori, al comma 2-bis, capoverso « 8 », primo pe-*

*riodo, sostituire le parole da: rafforzare fino a: comma 1 con le seguenti: coprire i costi direttamente riconducibili al servizio di rigassificazione del GNL.*

**0.2.014.3.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 2.014 dei relatori, al comma 2-bis, capoverso « 8 », primo periodo, sostituire le parole: al 2043 con le seguenti: al 2030.*

**0.2.014.4.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 2.014 dei relatori, al comma 2-bis, capoverso « 8 », secondo periodo, sopprimere le parole: inclusivi dei costi di capitale per l'acquisto e/o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati,.*

**0.2.014.5.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 2.014 dei relatori, al comma 2-bis, capoverso « 8 », terzo periodo, sostituire le parole: L'eventuale importo residuo con le seguenti: Una quota non inferiore al quaranta per cento.*

**0.2.014.6.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:*

*« 8. Al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa me-*

*diante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le unità di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente. ».*

**2.014.** I Relatori.

*All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche al fine di sostenere gli enti del terzo settore,.*

**0.2.015.12.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche al fine di sostenere gli utenti vulnerabili che non superano la soglia isee (indicatore situazione economica equivalente) di 18.000 euro per i nuclei famigliari con meno di 4 figli e 35.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.

**0.2.015.11.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrarri, Scarpa.

All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche al fine di sostenere esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi,

**0.2.015.10.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrarri, Scarpa.

All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche al fine di sostenere gli utenti vulnerabili che non superano la soglia isee (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei famigliari con meno di 4 figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.

**0.2.015.9.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrarri, Scarpa.

All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche per il sostegno alle imprese che hanno ottenuto la qualifica

« end of waste » per i loro scarti destinati a reimpiego in cicli produttivi,

**0.2.015.8.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrarri, Scarpa.

All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche per il sostegno alle imprese con un numero di addetti inferiore a dieci unità,

**0.2.015.7.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrarri, Scarpa.

All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche per il sostegno alle imprese con un numero di addetti superiore a dieci unità,

**0.2.015.6.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrarri, Scarpa.

All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche per il sostegno agli istituti scolastici.

**0.2.015.5.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrarri, Scarpa.

All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito aggiungere le seguenti: , anche per il sostegno alle strutture sanitarie e assistenziali.

**0.2.015.4.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrarri, Scarpa.

All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli

enti locali appartenenti all'ambito *aggiungere le seguenti*: , anche per il sostegno alle imprese culturali e creative,.

**0.2.015.3.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

*All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole:* versa agli enti locali appartenenti all'ambito *aggiungere le seguenti*: , anche per il sostegno a istituti e luoghi della cultura,.

**0.2.015.2.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

*All'articolo aggiuntivo 2.015 dei relatori, al capoverso comma 2-bis, lettera d), secondo periodo, dopo le parole:* versa agli enti locali appartenenti all'ambito *aggiungere le seguenti*: , anche per il sostegno alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori,.

**0.2.015.1.** Simiani, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa.

*All'articolo 2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) in sede di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ciascun concorrente offre condizioni economiche che prevedono anche l'effettuazione di interventi di efficienza energetica, realizzabili nell'ambito territoriale minimo di riferimento, atti a conseguire risparmi di energia addizionali rispetto agli obiettivi annuali definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Qualora gli interventi di cui al primo periodo non conseguano la

quota di risparmio energetico oggetto delle condizioni economiche presentate in sede di gara, il gestore aggiudicatario versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento il contributo tariffario determinato dall'ARERA secondo quanto previsto dai decreti attuativi dell'articolo 16, comma 4, del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, con l'applicazione di una maggiorazione, a titolo di penale, commisurata alla quantità di energia non risparmiata per singola annualità, tenuto conto del momento di effettiva disponibilità, da parte del gestore stesso, dei beni su cui realizzare gli interventi medesimi. Il contributo tariffario di cui al secondo periodo è altresì versato agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, in luogo dell'effettuazione degli interventi di cui al primo periodo, nelle more della definizione di apposite procedure operative per la valutazione e la certificazione dei risparmi associati agli interventi medesimi. Le modalità per la definizione delle procedure operative di cui al terzo periodo sono stabilite in sede di aggiornamento, ai sensi del comma 4 del presente articolo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226. ».

**2.015.** I Relatori.

ART. 3.

*All'emendamento 3.33 dei relatori, alla lettera 0a), numero 2), capoverso « 8-bis » aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché della caratterizzazione geografica, geologica, stratigrafica, tettonica, sismica ed idrogeologica delle aree interessate.

**0.3.33.4.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'emendamento 3.33 dei relatori, lettera 0a), sopprimere il numero 2).*

**0.3.33.3.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

All'emendamento 3.33 dei relatori, lettera 0a), numero 1) dopo le parole: tenuto conto dei risultati sperimentali *aggiungere le seguenti*: conseguiti all'esito di almeno cinque anni di funzionamento degli impianti di cui al comma 3-bis.

**0.3.33.2.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

All'emendamento 3.33 dei relatori, al capoverso 0a), articolo 1, sopprimere il numero 2).

**0.3.33.1.** Bonelli, Evi.

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

0a) all'articolo 1:

1) al comma 3-bis.2, le parole: « trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « tenuto conto dei risultati sperimentali »;

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. È consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo »;

0b) all'articolo 3, comma 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dal permesso di ricerca »;

0c) all'articolo 8, comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dalla concessione di coltivazione ».

**3.33.** I Relatori.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

*(Semplificazione dell'accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016)*

1. Al fine di facilitare gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di favorire, al contempo, la realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso agli incentivi definiti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo comma 1 possono presentare al GSE la scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo unitamente al progetto esecutivo degli interventi.

3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al comma 1 decadono dal diritto alla prenotazione di cui al comma 2 se, entro diciotto mesi dalla data di accettazione della prenotazione, non hanno presentato la documentazione attestante l'assegnazione dei lavori, unitamente alla dichiara-

zione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto, e se, entro quarantotto mesi dalla medesima data di accettazione, non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento medesimo.

#### 4.063. I Relatori.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### Art. 4-bis.

*(Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

##### « Art. 7-bis.

*(Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)*

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'istituzione di un meccanismo, alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e 7, finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:

*a)* la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili;

*b)* è prevista la stipula di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla lettera *h)*;

*c)* i contratti di cui alla lettera *b)* sono caratterizzati dai seguenti elementi:

1) il prezzo di riferimento è definito in funzione del valore dell'energia elettrica nei mercati a pronti;

2) il prezzo di esercizio è definito in esito alle procedure competitive di cui alla lettera *h)*;

3) è previsto l'obbligo, a carico dell'operatore, di versare al GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

4) è previsto il diritto dell'operatore a ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

5) è prevista l'individuazione, in funzione delle esigenze del sistema elettrico, di uno o più profili contrattuali *standard*. La quantità di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun periodo rilevante dell'anno di riferimento è coerentemente determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1;

6) il lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e l'inizio del periodo di efficacia dei diritti e degli obblighi di cui ai numeri 3) e 4) è definito convenzionalmente, anche tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti funzionali al soddisfacimento dell'obbligo di cui di cui alla lettera *d)*;

*d)* gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera *b)* sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo contrattuale *standard*, prodotta dagli impianti iscritti in un apposito albo istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto previsto alla lettera *e)*. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla presente lettera, l'operatore è tenuto a consegnare al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati, corrispondente all'obbligo medesimo, rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della lettera *e)*;

*e)* il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nel-

l'albo di cui alla lettera *d*). I certificati rilasciati ai sensi della presente lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici – GME Spa;

*f*) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera *d*), è possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi;

*g*) la quota percentuale di cui alla lettera *d*) è definita anche tenendo conto della capacità di stoccaggio elettrico sviluppata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

*h*) le quantità di energia elettrica oggetto dei contratti di cui alla lettera *b*) sono aggiudicate mediante procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresì segnali per la localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi attesi delle reti e della capacità di stoccaggio elettrico;

*i*) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera *h*), i prezzi a base d'asta sono definiti in funzione dei costi medi che caratterizzano il *mix* efficiente di risorse richiesto per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera *d*), anche tenuto conto del profilo contrattuale *standard*;

*l*) le procedure competitive di cui alla lettera *h*) sono coordinate con le procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

*m*) i contingenti resi disponibili nell'ambito delle procedure competitive di cui alla lettera *h*):

1) sono differenziati per profili contrattuali *standard* senza alcuna distinzione per tecnologia;

2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale;

3) sono definiti tenendo conto dell'esigenza di garantire la disponibilità, nei diversi periodi futuri, di predefinite quantità di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la disponibilità attesa di risorse di flessibilità e la sicurezza del sistema elettrico al minore costo per il consumatore finale, nonché avuto riguardo al contributo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente;

*n*) i contingenti di cui alla lettera *m*) sono aggiornati periodicamente secondo modalità disciplinate con i decreti di cui all'alinea del presente comma;

*o*) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera *d*), l'operatore obbligato è tenuto a versare al GSE un importo pari al prodotto tra:

1) un valore, indicato nel contratto di cui alla lettera *b*), definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di realizzazione contenuti;

2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stesso e il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi della lettera *d*) ».

**4.064.** I Relatori.

## ALLEGATO 2

**DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 1.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di contratti per differenza stipulati con il GSE ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 16 settembre 2022, recante attuazione dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (cosiddetto *Electricity release*), di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2022, che non implicano lo scambio fisico di energia elettrica, possono esercitare la facoltà di recesso dai contratti stessi senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione e il prezzo medio di cui alla lettera *a*) del comma 3 del predetto articolo 16-*bis* maturate durante il periodo di vigenza contrattuale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di recesso già esercitato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

\* **1.67.** (Nuova formulazione) Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori

\* **1.68.** (Nuova formulazione) Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini

## ART. 2.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:

« 8. Al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le unità di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e



delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente ».

#### **2.014.** I Relatori.

*All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* in sede di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ciascun concorrente offre condizioni economiche che prevedono anche l'effettuazione di interventi di efficienza energetica, realizzabili nell'ambito territoriale minimo di riferimento, atti a conseguire risparmi di energia addizionali rispetto agli obiettivi annuali definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Qualora gli interventi di cui al primo periodo non conseguano la quota di risparmio energetico oggetto delle condizioni economiche presentate in sede di gara, il gestore aggiudicatario versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento il contributo tariffario determinato dall'ARERA secondo quanto previsto dai decreti attuativi dell'articolo 16, comma 4, del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, con l'applicazione di una maggiorazione, a titolo di penale, commisurata alla quantità di energia non risparmiata per singola annualità, tenuto conto del momento di effettiva disponibilità, da parte del gestore stesso, dei beni su cui realizzare gli interventi medesimi. Il contributo tariffario di cui al secondo periodo

è altresì versato agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, in luogo dell'effettuazione degli interventi di cui al primo periodo, nelle more della definizione di apposite procedure operative per la valutazione e la certificazione dei risparmi associati agli interventi medesimi. Le modalità per la definizione delle procedure operative di cui al terzo periodo sono stabilite in sede di aggiornamento, ai sensi del comma 4 del presente articolo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 ».

#### **2.015.** I Relatori.

### ART. 3.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:*

*0a)* all'articolo 1:

1) al comma 3-*bis*.2, le parole: « trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « tenuto conto dei risultati sperimentali »;

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« *8-bis.* È consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo »;

*0b)* all'articolo 3, comma 6, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

« *e-bis)* sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno

gno energetico dei territori interessati dal permesso di ricerca »;

0c) all'articolo 8, comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dalla concessione di coltivazione ».

### 3.33. I Relatori.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, è prorogato al 31 dicembre 2027.

\* **3.26.** (Nuova formulazione) Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.

\* **3.27.** (Nuova formulazione) Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

#### ART. 4.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### Art. 4-bis.

*(Disposizioni urgenti relative alla valutazione ambientale)*

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, la Commissione si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Per le medesime finalità la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla

legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

\* **4.021.** (Nuova formulazione) Zucconi.

\* **4.022.** (Nuova formulazione) Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.

\* **4.023.** (Nuova formulazione) Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### Art. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti)*

1. All'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, le parole: « e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, » sono sostituite dalle seguenti: « , di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, ».

\* **4.036.** (Nuova formulazione) Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### Articolo 4-bis.

*(Semplificazione dell'accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica)*

*da fonti rinnovabili nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016)*

1. Al fine di facilitare gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di favorire, al contempo, la realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso agli incentivi definiti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo comma 1 possono presentare al GSE la scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo unitamente al progetto esecutivo degli interventi.

3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al comma 1 decadono dal diritto alla prenotazione di cui al comma 2 se, entro diciotto mesi dalla data di accettazione della prenotazione, non hanno presentato la documentazione attestante l'assegnazione dei lavori, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto, e se, entro quarantotto mesi dalla medesima data di accettazione, non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento medesimo.

#### **4.063. I Relatori.**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

*Art. 4-bis.*

*(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)*

1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti e di potenziare la capacità

operativa delle strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, la parola: « cinquanta » è sostituita dalla seguente: « settanta »;

b) al comma 5, le parole da: « , in misura complessivamente » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « . Alla copertura dei costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, e ai sensi dell'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui all'articolo 2, comma 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse derivanti dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi delle tariffe di cui al citato articolo 33, comma 1, del presente decreto eccedenti la quota riassegnata ai sensi del secondo periodo restano definitivamente acquisite al bilancio dello Stato. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. A decorrere dall'anno 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si

applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i quali, in considerazione della specificità dei compiti attribuiti alle medesime commissioni, della peculiare disciplina prevista e della necessità di accelerare l'attuazione degli adempimenti di loro competenza, a decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo ».

**4.010.** (Nuova formulazione) Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Casasco, Polidori.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**Art. 4-bis.**

*(Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. – (Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) – 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'istituzione di un meccanismo, alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e 7, finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili;

b) è prevista la stipula di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);

c) i contratti di cui alla lettera b) sono caratterizzati dai seguenti elementi:

1) il prezzo di riferimento è definito in funzione del valore dell'energia elettrica nei mercati a pronti;

2) il prezzo di esercizio è definito in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);

3) è previsto l'obbligo, a carico dell'operatore, di versare al GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

4) è previsto il diritto dell'operatore a ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

5) è prevista l'individuazione, in funzione delle esigenze del sistema elettrico, di uno o più profili contrattuali *standard*. La quantità di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun periodo rilevante dell'anno di riferimento è coerentemente determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1;

6) il lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e l'inizio del periodo di efficacia dei diritti e degli obblighi di cui ai numeri 3) e 4) è definito convenzionalmente, anche tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti funzionali al soddisfacimento dell'obbligo di cui di cui alla lettera d);

d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera b) sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo contrattuale *standard*, prodotta dagli impianti iscritti in un apposito albo istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto previsto alla lettera e). Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla presente lettera, l'operatore è tenuto a consegnare al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati, corrispondente all'obbligo mede-

simo, rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della lettera *e*);

*e*) il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'albo di cui alla lettera *d*). I certificati rilasciati ai sensi della presente lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici – GME Spa;

*f*) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera *d*), è possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi;

*g*) la quota percentuale di cui alla lettera *d*) è definita anche tenendo conto della capacità di stoccaggio elettrico sviluppata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

*h*) le quantità di energia elettrica oggetto dei contratti di cui alla lettera *b*) sono aggiudicate mediante procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresì segnali per la localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi attesi delle reti e della capacità di stoccaggio elettrico;

*i*) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera *h*), i prezzi a base d'asta sono definiti in funzione dei costi medi che caratterizzano il *mix* efficiente di risorse richiesto per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera *d*), anche tenuto conto del profilo contrattuale *standard*;

*l*) le procedure competitive di cui alla lettera *h*) sono coordinate con le procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

*m*) i contingentati resi disponibili nell'ambito delle procedure competitive di cui alla lettera *h*):

1) sono differenziati per profili contrattuali *standard* senza alcuna distinzione per tecnologia;

2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale;

3) sono definiti tenendo conto dell'esigenza di garantire la disponibilità, nei diversi periodi futuri, di predefinite quantità di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la disponibilità attesa di risorse di flessibilità e la sicurezza del sistema elettrico al minore costo per il consumatore finale, nonché avuto riguardo al contributo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente;

*n*) i contingentati di cui alla lettera *m*) sono aggiornati periodicamente secondo modalità disciplinate con i decreti di cui all'alinea del presente comma;

*o*) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera *d*), l'operatore obbligato è tenuto a versare al GSE un importo pari al prodotto tra:

1) un valore, indicato nel contratto di cui alla lettera *b*), definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di realizzazione contenuti;

2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stesso e il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi della lettera *d*) ».

**4.064.** I Relatori.

#### ART. 5.

*Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025.*

**5.14.** Rachele Silvestri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Il riferimento agli impianti alimentati da biomassa di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3

marzo 2011, n. 28, comprende anche gli impianti alimentati da biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'ARERA ai sensi del comma 8 dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011 si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.

\* **5.15.** (Nuova formulazione) Colombo, Mattia, Maerna.

\* **5.16.** (Nuova formulazione) Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

All'articolo 5, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Al fine di massimizzare il contributo dei servizi ambientali al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di produzione di biometano, alle procedure competitive di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022, indette dal GSE a decorrere dall'anno 2024, possono partecipare anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Per tali impianti si applica la tariffa di riferimento prevista per i nuovi impianti alimentati da rifiuti organici. Il GSE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, introduce nelle sue procedure operative e pubblica il valore del costo specifico di investimento massimo ammissibile per la riconversione degli impianti alimentati a rifiuti organici e gli aggiornamenti necessari per la partecipazione delle imprese titolari di tali impianti riconvertiti alle procedure competitive medesime.

3-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le agevolazioni in materia di accisa previste per il gasolio dal testo unico

delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano, nell'ambito di un programma pluriennale ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dalla data del rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea e la durata del predetto programma è di sei anni decorrenti dalla medesima data di autorizzazione.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis ».

3-quater. Dopo il comma 5 dell'articolo 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserito il seguente:

«5-bis. La società Acquirente Unico Spa può svolgere altresì le attività di ricerca e sviluppo volte alla realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso di autotrazione per il tramite della SFBM, che, a tal fine, adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente comma, prevenendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da essa svolte ».

\*\* **5.22.** (Nuova formulazione) Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.

\*\* **5.23.** (Nuova formulazione) Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

## ART. 6.

*Al comma 4, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare.*

**6.20.** I Relatori.

## ART. 7.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, è adottata la regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1), lettera *aa*), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. Per l'adozione della regola tecnica di cui al primo periodo nonché per la valutazione delle istanze di autorizzazione presentate nelle more della sua adozione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto tecnico del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e del Comitato italiano gas, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche del biossido di carbonio di origine antropogenica e delle regole tecniche attualmente in uso a livello internazionale.

\* **7.21.** Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.

\* **7.22.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

## ART. 8.

*All'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è sostituito dal seguente:

« 6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale un *vademecum* per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessari ai fini dell'avvio del procedimento unico per l'autorizzazione degli impianti di cui al presente articolo ».

**8.013.** (Nuova formulazione) Bicchielli, Cavo, Semenzato.

## ART. 9.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis.* Con il medesimo procedimento autorizzatorio previsto per la costruzione e l'esercizio delle cabine primarie della rete elettrica di distribuzione possono essere autorizzate, previa presentazione all'amministrazione procedente di un'istanza congiunta da parte dei gestori della rete di distribuzione e dei gestori della rete di trasmissione, anche le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, a condizione che le medesime opere abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in cavo interrato. Le opere di connessione sono individuate dal Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o sono previste nella soluzione tecnica minima generale per la connessione.

*9-ter.* In caso di procedimento autorizzatorio congiunto ai sensi del comma *9-bis*, le procedure di valutazione di impatto am-

bientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA da svolgere, ove occorrenti, sui progetti di realizzazione delle cabine primarie nonché delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sono di competenza regionale.

*9-quater.* In caso di accoglimento dell'istanza congiunta di cui al comma *9-bis*, l'autorizzazione è rilasciata sia in favore del gestore della rete di distribuzione sia in favore del gestore della rete di trasmissione, per le rispettive opere di competenza. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma *9-bis* in conformità al progetto approvato comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha altresì effetto di variante urbanistica.

*9-quinquies.* All'articolo 47, comma *1-bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: « e fino al 30 giugno 2024 » sono inserite le seguenti: « ovvero fino al termine successivo stabilito per effetto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento ».

**9.40.** *(Nuova formulazione)* Zucconi.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis.* All'articolo 47, comma *11-bis*, alinea, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « 20 MW e 10 MW » sono sostituite dalle seguenti: « 25 MW e 12 MW ».

*9-ter.* Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 4, comma *2-bis*:

1) all'alinea, le parole: « di autorizzazione » sono soppresse;

2) alla lettera *b)*, le parole: « fino a 10 MW » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 12 MW »;

3) alla lettera *c)*, le parole: « superiore a 10 MW » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 12 MW »;

*b)* all'articolo 6, comma *9-bis*, primo periodo, le parole: « di potenza fino a 10 MW » sono sostituite dalle seguenti: « di potenza fino a 12 MW ».

*9-quater.* Le disposizioni di cui ai commi *9-bis* e *9-ter* si applicano alle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e ai procedimenti unici di autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatti salvi i casi in cui la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici e delle opere connesse sono soggetti ad autorizzazione con procedimento unico ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, le disposizioni di cui al comma *9-bis* del presente articolo si applicano alle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*9-quinquies.* All'articolo 25, comma *2-bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».

*9-sexies.* All'articolo 12, comma *3-bis*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il secondo periodo si applica anche



nel caso di dichiarazioni ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

**9.41.** *(Nuova formulazione)* Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Al fine di garantire la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo elettrochimico, ivi comprese le relative opere connesse, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avvia il relativo procedimento su istanza del proponente, corredata del progetto delle opere di connessione, suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA), di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, redatto in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente, anche in assenza del parere di conformità tecnico sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore medesimo, che è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

\* **9.42.** *(Nuova formulazione)* Zucconi.

\* **9.43.** *(Nuova formulazione)* Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.

\* **9.44.** *(Nuova formulazione)* Simiani, Pelluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

\* **9.46.** *(Nuova formulazione)* Faraone, Del Barba.

ART. 12.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

Art. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di gestione dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici)*

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 10, comma 10-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero una quota almeno pari all'1 per cento degli impianti incentivati installati in potenza rispetto al totale garantito dai sistemi collettivi ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1 »;

*b)* all'articolo 24-bis, comma 1, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: « La documentazione di cui al quarto periodo deve comprendere l'elenco dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici installati nell'impianto. Il GSE aggiorna l'elenco dei numeri di matricola registrati nella propria banca di dati con quello presentato dal soggetto responsabile e comunicato al sistema collettivo prescelto. In caso di non completa corrispondenza dei citati numeri di matricola non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermo restando l'obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al GSE gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei moduli fotovoltaici ».

2. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio, ciascun sistema collettivo di gestione si iscrive nel Registro nazionale istituito dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, con le modalità di cui al medesimo regolamento e comunica l'indicazione dei soggetti responsabili che hanno

prestato la garanzia finanziaria nel *trust* di uno dei sistemi collettivi riconosciuti di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal comma 1 del presente articolo. I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2014, per conto di tutti i produttori ad essi aderenti e dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel *trust*, i dati di cui all'articolo 7, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2007, unitamente al valore in potenza degli impianti fotovoltaici che hanno prestato la garanzia finanziaria nel *trust*.

**12.01.** (Nuova formulazione) Zucconi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Individuazione della società Sogesid Spa quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato)

1. La società Sogesid Spa, costituita con decreto del Ministro del tesoro 27 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è individuata quale società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La società Sogesid Spa, fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**12.02.** (Nuova formulazione) Foti, Mattia, Benvenuti Gostoli, Iaia, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Colombo, Andreuzza, Zinzi, Di Mattina, Toccalini, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Cortelazzo, Mazzetti, Semenzato, Cavo, Squeri, Casasco, Polidori.

ART. 14.

All'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera b), capoverso 2-bis:

1) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenuto conto di quanto previsto dalla lettera e-bis);

2) dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

e-bis) che al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, i soggetti interessati possano manifestare la volontà di avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, ovvero di subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono titolari al momento della cessazione del servizio medesimo, correlati allo stesso servizio, sulla base delle informazioni relative all'azienda, al ramo di azienda e ai relativi rapporti giuridici, messe a disposizione dei soggetti interessati medesimi, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera b) del presente comma, secondo modalità, anche in relazione alla rappresentazione di dette informazioni, stabilite dall'ARERA in coerenza con quanto previsto

dall'articolo 14, comma 4-*bis*, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;

*e-ter*) che ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per ciascuna area, sulla base di criteri determinati dall'ARERA, si tenga conto della manifestazione di volontà di cui alla lettera *e-bis*) del presente comma e del conseguente minor reintegro dei costi da riconoscere agli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;

*e-quater*) che i soggetti che esprimono la manifestazione di volontà prevista dalla lettera *e-bis*) siano tenuti a presentare offerte per un insieme minimo di aree non inferiore a quello stabilito dall'ARERA in coerenza con l'oggetto della manifestazione stessa;

*b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali domestici non vulnerabili verso il servizio a tutele graduali e, successivamente, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali vulnerabili verso il servizio di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, introdotto dal presente articolo, gli esercenti il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, presentano all'ARERA una relazione che indica i costi sostenuti a decorrere dal 1° aprile 2023, direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili. L'ARERA, con propria deliberazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina i termini e le modalità per la presentazione della relazione di cui al primo periodo. Tra i costi di cui al primo periodo sono compresi quelli relativi al personale, anche non dipendente, impiegato in via esclusiva per la gestione commerciale pregressa del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato

decreto-legge n. 73 del 2007, eventualmente anche oggetto di procedure di stabilizzazione nel corso del processo di progressiva apertura del mercato ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, in modo da tenere conto degli esiti delle procedure competitive per l'affidamento dei servizi di cui al primo periodo del presente comma e dell'esigenza di evitare sovracompensozioni. I costi di cui al primo periodo sono riconosciuti dall'ARERA entro novanta giorni dalla presentazione della relazione e sono posti a carico degli utenti del sistema elettrico.

**14.27.** *(Nuova formulazione)* Cortelazzo, D'Attis, Squeri, Mazzetti, Casasco, Polidori, Foti, Longi, Mattia, Caramanna, Rotelli, Antoniozzi, Milani, Colombo, Benvenuti Gostoli, Iaia, Lampis, Giovine, Maerna, Fabrizio Rossi, Pietrella, Schiano Di Visconti, Rachele Silvestri, Zucconi.

*Nel capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-*bis*.

*(Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)*

1. Al fine di compensare parzialmente gli oneri sostenuti nell'anno 2023 in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. All'onere di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione.

**14.03.** (Nuova formulazione) Cortelazzo, Squeri, Nevi.

*Nel capo I, dopo l'articolo 14. aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'integrazione dei poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane)*

1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e degli interventi di carattere infrastrutturale previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, necessari per il superamento delle procedure di infrazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 2023, all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Il Commissario unico opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti

dall'appartenenza all'Unione europea. Fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma, al Commissario unico si applicano le disposizioni dei commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dei commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 »;

b) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

« 11-bis. Ove siano necessari provvedimenti di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità è competente la Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni di semplificazione e accelerazione previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 per i progetti di cui al medesimo articolo 8, comma 2-bis.

11-ter. Ove gli interventi e le opere rientrino in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario *ad acta* al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Può essere nominato commissario *ad acta* il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario *ad acta* non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

11-quater. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, alle opere e agli interventi di cui al comma 2

può applicarsi, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 ».

2. Il comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« 1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue ».

**14.010.** (Nuova formulazione) Colombo, Mattia, Maerna.

*Nel capo II, dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente i lavori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC)*

1. All'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il quindicesimo periodo sono inseriti i seguenti: « La Commissione può essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni, anche in relazione alle singole adunanze, è definita dal presidente della Commissione, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione gene-

rale dei lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni ».

**14.024.** (Nuova formulazione) Rotondi.

*Nel capo I, dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana)*

1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e può essere prorogata o rinnovata.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;

b) approva, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione

dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera *a*) del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-*bis*, e 195, comma 1, lettera *f*), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

*c*) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera *b*) mediante procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera *a*) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.

4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. L'autorizzazione dei progetti è rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

6. La Regione Siciliana può dare supporto al Commissario straordinario di cui al comma 1 con le proprie strutture am-

ministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alla dirette dipendenze dello stesso Commissario, prevedendo altresì, su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di dodici mesi e può essere rinnovato.

7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse di cui al comma 9.

9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d*), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima Regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilità. L'accordo per la coesione di cui al periodo precedente dà evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e, compatibilmente con le disponibilità annuali di

bilancio, del finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi.

**14.028.** (Nuova formulazione) I Relatori.

#### ART. 18.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del 13 novembre 2023, aggiungere le seguenti: e alla delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2023.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire le parole: 2 novembre 2023 con le seguenti: 29 ottobre 2023.

**18.1.** (Nuova formulazione) Montemagni, Ziello, Nisini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Nel capo II, dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

#### Art. 18-bis.

(Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023)

1. Al comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « nel territorio del comune di Umbertide » sono sostituite dalle seguenti: « nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023 ».

Conseguentemente, alla rubrica del capo II aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023.

**18.016.** Il Governo.

#### ART. 19.

All'articolo 19, dopo il comma 4, aggiungere in fine i seguenti:

4-bis. Il comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è abrogato.

4-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zionali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti gli indirizzi per la definizione, da parte dell'ARERA, di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilità e all'efficienza del sistema nonché delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale »;

b) il comma 2 è abrogato.

\* **19.6.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

\* **19.7.** Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.

## ALLEGATO 3

**DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.**

**ARTICOLO AGGIUNTIVO 14.028 DEI RELATORI  
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

**ART. 14.**

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: in via d'urgenza ed.*

**0.14.028.13.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, dopo le parole: dagli articoli aggiungere la seguente: 178.*

**0.14.028.1.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e.*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: a realizzare fino alla fine della lettera a) con le seguenti: a migliorare e favorire la raccolta differenziata, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo;*

b) *al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: ivi compresi fino a: del presente comma con le seguenti: di cui alla lettera a).*

**0.14.028.14.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico,.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: della salute pubblica aggiungere le seguenti: nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti,.*

**0.14.028.4.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico,.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi finalizzati alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani,.*

**0.14.028.6.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.



All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi volti a migliorare e favorire le raccolte differenziate, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo.

**0.14.028.7.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico.

\* **0.14.028.3.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

\* **0.14.028.15.** Bonelli, Evi.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sostituire le parole: il recupero energetico, con le seguenti: l'incremento della raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

**0.14.028.16.** Bonelli, Evi.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sostituire le parole: il recupero energetico, con le seguenti: il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 4 della direttiva 98/2008 recepito dall'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

**0.14.028.17.** Bonelli, Evi.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sostituire le parole: della Regione Siciliana, con le seguenti: dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

**0.14.028.18.** Bonelli, Evi.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, prima della lettera a) è inserita al seguente:

0a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, un Piano d'azione per l'economia circolare che preveda di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata per lo meno del 70 per cento.

**0.14.028.19.** Bonelli, Evi.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: , includendovi a tal fine fino alla fine della medesima lettera a).

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma.

**0.14.028.9.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, lettera a), sopprimere dalle parole: , includendovi a tal fine fino alla fine del comma.

**0.14.028.20.** Bonelli, Evi.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, lettera a), sostituire dalle parole: , di termovalorizzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: di gestione, con esclusione degli impianti di termovalorizzazione di rifiuti.

**0.14.028.21.** Bonelli, Evi.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti: fatto salvo il divieto di conferire agli impianti di termovalorizzazione rifiuti plastici e materiali riciclabili;.

**0.14.028.22.** Bonelli, Evi.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, lettera b), sopprimere le

*parole da: , ivi compresi fino a: del presente comma,*

**0.14.028.23.** Bonelli, Evi.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere il comma 3.*

**0.14.028.11.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 4, dopo le parole: 31 marzo 2023, n. 36, aggiungere le seguenti: della normativa vigente in materia di autorizzazioni ambientali.*

**0.14.028.24.** Bonelli, Evi.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti.*

**0.14.028.2.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 5, dopo le parole: con ordinanza aggiungere le seguenti: all'esito della Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando il rispetto dell'articolo 14-quinquies della medesima legge n. 241 del 1990.*

**0.14.028.5.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 6, secondo capoverso, le*

*parole: qualora appartenente ad, sono sostituite dalle seguenti: già in ruolo presso.*

**0.14.028.25.** Bonelli, Evi.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 6, terzo capoverso, le parole: Gli oneri relativi, fino alle parole: intesta al Commissario straordinario sono sostituite dalle seguenti: La struttura di supporto è senza oneri a carico dello Stato.*

**0.14.028.26.** Bonelli, Evi.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere il comma 7.*

**0.14.028.8.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 8 sopprimere il primo e il secondo periodo.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole: di cui al presente comma e.*

**0.14.028.10.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 8, dopo le parole: due sub-commissari, aggiungere le seguenti: che abbiano comprovate esperienze nella gestione dei rifiuti.*

**0.14.028.28.** Bonelli, Evi.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 8, le parole: il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 sono sostituite dalle seguenti: il cui incarico è svolto a titolo gratuito.*

**0.14.028.27.** Bonelli, Evi

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 8 dopo le parole: essere rinnovato sono inserite le seguenti: I sub-commissari sono selezionate tra figure professionali quali: ingegneri ambientali, docenti universitari in materia ambientale, ed esperti in materia di produzione di energia rinnovabile di comprovata esperienza. Il ruolo di subcommissario è altresì incompatibile con il ruolo di assessore regione o deputato regionale.

**0.14.028.30.** Cavo, Pisano, Romano, Alessandro Colucci, Lupi, Bicchielli, Brambilla, Tirelli.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere il comma 9.

\* **0.14.028.12.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

\* **0.14.028.29.** Bonelli, Evi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

*(Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la pianificazione della gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana)*

1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza ed in conformità a quanto stabilito dagli articoli 179, 182, e 182-bis, e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento di una rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di una adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e

può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2027.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, includendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;

b) approva, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b) mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

3. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.

4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza al-

l'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. L'autorizzazione dei progetti è rilasciata da parte del Commissario straordinario con ordinanza, e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali trovano applicazione i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55.

6. Per l'espletamento dei suoi compiti, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Commissario straordinario, e composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità, di cui una unità di livello dirigenziale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. Detto personale, qualora appartenente ad Amministrazioni pubbliche, è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio del personale della struttura commissariale, definito con il decreto di cui al primo periodo, sono posti a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

7. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma precedente, il Commissario straordinario può conferire fino ad un massimo di tre incarichi di collabo-

razione a professionisti ed esperti con idonea qualificazione tecnica, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario sulla base delle tariffe professionali.

8. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 5 e 6 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'ultimo comma del presente articolo, entro il limite di spesa di 565.946,00 euro all'anno, per il periodo di cui all'ultimo capoverso del comma 1.

9. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo trova applicazione l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91.

10. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse di cui al comma successivo.

11. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario straordinario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale.

**14.028.** I Relatori.

## ALLEGATO 4

**DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.**

**ARTICOLO AGGIUNTIVO 14.028 DEI RELATORI (NUOVA FORMULAZIONE) E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 14.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere comma 1.*

**0.14.028.58.** Simiani.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: in via d'urgenza ed.*

**0.14.028.70.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, dopo le parole: agli articoli aggiungere la seguente: 178,.*

**0.14.028.79.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e,.*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: a realizzare fino alla fine della medesima lettera a) con le seguenti: a migliorare e favorire la raccolta differenziata, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo;*

*b) al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: ivi compresi alle parole: del presente comma con le seguenti: di cui alla lettera a);*

*c) sostituire il comma 9, con i seguenti:*

9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi, sono finanziati mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma 9-bis.

9-bis. I commi da 272 a 275 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono abrogati.

**0.14.028.80.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e.*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: a realizzare fino alla fine della lettera con le seguenti: a migliorare e favorire la raccolta differenziata, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo;*

*b) al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: ivi compresi alle parole: del presente comma con le seguenti: di cui alla lettera a).*

**0.14.028.81.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

**(Irricevibile)**

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi finalizzati alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani,.

**0.14.028.75.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

**(Irricevibile)**

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: della salute pubblica aggiungere le seguenti: nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti,.

**0.14.028.83.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo.

**(Irricevibile)**

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi volti a migliorare e favorire la raccolta differenziata, la ricicla-

bilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo.

**0.14.028.74.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

**(Irricevibile)**

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico.

**0.14.028.82.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

**(Irricevibile)**

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 1, dopo le parole: è di due anni e aggiungere la seguente: non.

**0.14.028.64.** Bonelli.

**(Irricevibile)**

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere il comma 2.

**0.14.028.55.** Simiani.

**(Irricevibile)**

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, sostituire le lettera a), con la seguente:

a) adotta, presso svolgimento della valutazione ambientale strategica, e della valutazione Impatto Sanitario, il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, finalizzato a migliorare il tasso medio di differenziata relativo ai rifiuti urbani.

**0.14.028.85.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Cappelletti, Pavanelli, Fedele, Iaria.

**(Irricevibile)**

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, lettera a), dopo le parole: finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione includendovi a tal

fine aggiungere le seguenti: la realizzazione di impianti per la gestione dell'organico e impianti per il riciclo di imballaggi e gestione dei RAEE.

**0.14.028.84.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, Morfino.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: includendovi a tal fine alla fine della lettera.*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: , ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma.*

**0.14.028.72.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*d) assicura opportune modalità per abbattere il costo della Tari nel territorio della Regione Siciliana.*

**0.14.028.40.** Barbagallo.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*d) assicura la trasformazione delle Srr in società pubbliche.*

**0.14.028.41.** Barbagallo.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*d) individua un numero di ambiti territoriali ottimali non superiori a 5.*

**0.14.028.42.** Barbagallo.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*d) assicura il categorico divieto di subappaltare il servizio di raccolta dei rifiuti nell'ambito del territorio della regione.*

**0.14.028.43.** Barbagallo.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*d) assicura la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo esclusivamente nelle 7.T.O. « D ».*

**0.14.028.44.** Barbagallo.

**(Irricevibile)**

*All'articolo 14.028 dei Relatori, al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*d) assicura che l'approvazione dei progetti di nuovi impianti di cui al presente articolo avvenga nel rispetto delle procedure di compatibilità ambientale e di VAS.*

**0.14.028.45.** Barbagallo.

**(Irricevibile)**

*All'articolo 14.028 dei Relatori, al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*d) assicura che le dotazioni assunzionali previste nel presente articolo vengano garantite secondo procedure di evidenza pubblica e per mezzo di una valutazione per titoli ed esami.*

**0.14.028.46.** Barbagallo.

**(Irricevibile)**

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere il comma 3.*

**\* 0.14.028.54.** Simiani.

**\* 0.14.028.71.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

**(Irricevibile)**

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, capoverso « Art. 14-bis », sopprimere il comma 4.

**0.14.028.52.** Simiani.

*(Irricevibile)*

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti.

**0.14.028.86.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

*(Irricevibile)*

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, capoverso « Art. 14-bis », sopprimere il comma 5.

**0.14.028.51.** Simiani.

*(Irricevibile)*

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 5, dopo le parole: con ordinanza aggiungere le seguenti: all'esito della Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 24.

Conseguentemente al medesimo comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando il rispetto dell'articolo 14-quinquies della medesima legge n. 241 del 1990.

**0.14.028.76.** Ilaria Fontana, Pavanelli, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

*(Irricevibile)*

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere il comma 6.

**0.14.028.50.** Simiani.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 6 sopprimere le parole da: prevedendo altresì fino alla fine del medesimo comma.

**0.14.028.71.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere il comma 7.

\* **0.14.028.48.** Simiani.

\* **0.14.028.73.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

*(Irricevibile)*

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sopprimere il comma 8.

**0.14.028.59.** Simiani.

*(Irricevibile)*

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, capoverso « Art. 14-bis », sopprimere il comma 9.

**0.14.028.49.** Simiani.

All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026.

**0.14.028.61.** Simiani.



*All'emendamento 14.028 dei Relatori, sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2 sono corrispondentemente ridotti, nel limite di 800 milioni, gli stanziamenti per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina di cui all'articolo 1, comma 272 della legge 29 dicembre 2023, n. 21.

**0.14.028.53.** Simiani.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2, pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**0.14.028.60.** Simiani.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2, pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**0.14.028.62.** Simiani.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi sono finanziati a valere sulla parte di risorse destinate dal Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina, da destinare al potenziamento della raccolta differenziata e di impianti di compostaggio.

**0.14.028.65.** Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Fede, Cappelletti.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi, di cui 751 milioni a valere delle risorse destinate dal fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e 49 milioni di euro delle risorse impropriamente utilizzate dai rimborsi elettorali partiti, da destinare prioritariamente al potenziamento della raccolta differenziata e delle politiche di economia circolare.

**0.14.028.66.** Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 9 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 100 milioni.*

\* **0.14.028.56.** Simiani.

\* **0.14.028.68.** Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino.

*All'emendamento 14.028 dei Relatori, al comma 9, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni.*

**0.14.028.57.** Simiani.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 9, dopo le parole: accordo di coesione da definire inserire le seguenti: previa consultazione popolare nelle province interessate dai nuovi impianti.*

**0.14.028.63.** Simiani.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 9, dopo le parole: accordo di coesione da definire inserire le seguenti: previa consultazione popolare.*

**0.14.028.47.** Simiani.

*All'articolo aggiuntivo 14.028 dei Relatori, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il piano regionale ai sensi del comma 3 ha efficacia solo dopo l'esple-*

tazione delle procedure previste dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

**0.14.028.67.** Santillo.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

Art. 14-bis.

*(Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana)*

1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza ed in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e può essere prorogata o rinnovata.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, includendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;

b) approva, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione

dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b) mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

3. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.

4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. L'autorizzazione dei progetti è rilasciata da parte del Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali trovano applicazione i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55.

6. La Regione Siciliana può supportare il Commissario straordinario di cui al comma 1 con le proprie strutture ammi-

nistrative senza nuovi o maggiori oneri ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alla dirette dipendenze del medesimo Commissario prevedendo altresì, su richiesta del Commissario, la nomina di due subcommissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato.

7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo trova applicazione l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91.

8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse di cui al comma successivo.

9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi,

sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione Siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione Siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilità. L'accordo per la coesione di cui al periodo precedente dà evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio, al finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi.

**14.028.** *(Nuova formulazione)* I Relatori.

## ALLEGATO 5

**DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.**

**CORREZIONI DI FORMA APPROVATE**

Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge:

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: « in autoproduzione » sono sostituite dalle seguenti: « per l'autoproduzione »;*

*al comma 2:*

*alla lettera f), le parole: « Gestore del mercato elettrico » sono sostituite dalle seguenti: « Gestore dei mercati energetici »;*

*alla lettera g), le parole: « ogni singola » sono sostituite dalla seguente: « ciascuna »;*

*al comma 3, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti »;*

*alla rubrica, le parole: « a rischio delocalizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti al rischio di delocalizzazione ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, capoverso Art. 16:*

*al comma 1, dopo le parole: « di seguito » è inserita la seguente: « denominati »;*

*al comma 2, dopo le parole: « delle aree idonee » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 3:*

*all'alinea, dopo le parole: « legge 9 gennaio 1991, n. 9 » è inserito il seguente*

*segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « il 45° parallelo » è inserita la seguente: « Nord »;*

*alla lettera b), dopo le parole: « sulle linee di costa » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 4, lettera a), le parole: « una soglia di » sono soppresse;*

*al comma 7, primo periodo, le parole: « il costo a MWh » sono sostituite dalle seguenti: « il costo per MWh »;*

*al comma 8:*

*all'alinea, dopo le parole: « di cui al comma 7 » è soppresso il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*alla lettera c):*

*al numero 1.2), dopo le parole: « rispetto all'energia elettrica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al numero 2), le parole: « i diritti non assegnati ai sensi del numero 1) sono oggetto di una eventuale » sono sostituite dalle seguenti: « l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai sensi del numero 1) a un'eventuale »;*

*al comma 9, primo periodo, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti » e dopo le parole: « dal Gruppo GSE » è soppresso il seguente segno d'interpunzione: « , ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), numero 1), la parola: « infine » è sostituita dalle seguenti: « in fine »;*

alla lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 3, al secondo periodo, le parole: « rimborso spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborso di spese » e, al terzo periodo, le parole: « delle relative tempistiche » sono sostituite dalle seguenti: « dei relativi tempi ».

All'articolo 4:

al comma 3, secondo periodo, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « d'intesa con la Conferenza unificata » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata » e dopo le parole: « di potenza installata » è inserita la seguente: « , determinati »;

alla rubrica, le parole: « impianti a fonti rinnovabili » sono sostituite dalle seguenti: « impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ».

All'articolo 5:

al comma 1, terzo periodo, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti » e le parole: « di Terna S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della società Terna S.p.A. »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, »;

alla lettera b), le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese ».

All'articolo 6:

al comma 3, dopo le parole: « culturali e del paesaggio » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera a), alinea, le parole: « lettera a), » sono sostituite dalle seguenti: « lettera a) »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

al numero 2), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: » e le parole: « sono inserite » sono sostituite dalle seguenti: « sono inserite le »;

al numero 3), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

al numero 4), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

alla lettera c), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

alla lettera d):

all'alinea, le parole: « l'articolo 11, » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 11 »;

al capoverso Art. 11-bis:

al comma 8, alinea, le parole: « dall'autorizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'autorizzazione »;

al comma 10, le parole: « ai sensi del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto »;

al comma 11, le parole: « e le finalità » sono sostituite dalle seguenti: « e l'indicazione delle finalità »;

al capoverso Art. 11-ter:

al comma 1, le parole: « ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

al comma 3, le parole: « conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990 » sono sostituite dalle seguenti: « conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

al comma 4, le parole: « conferenza dei servizi » sono sostituite dalle seguenti: « conferenza di servizi »;

al comma 7, le parole: « programma lavori » sono sostituite dalle seguenti: « programma dei lavori » e le parole: « programmi lavori » sono sostituite dalle seguenti: « programmi dei lavori »;

alla lettera e), numero 1), alinea, le parole: « comma 4, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4 »;

alla lettera g):

al numero 1), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

al numero 2), capoverso 8, le parole: « programma lavori » sono sostituite dalle seguenti: « programma dei lavori » e le parole: « programmi lavori » sono sostituite dalle seguenti: « programmi dei lavori »;

alla lettera h):

all'alinea, le parole: « comma 2, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »;

al capoverso 2-bis, le parole: « Nelle more della data di entrata in vigore del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle more dell'entrata in vigore del decreto »;

alla lettera i), capoverso 2-bis, le parole: « Nelle more dell'efficacia » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle more dell'entrata in vigore »;

alla lettera l), numero 1), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

al comma 3:

alle lettere b), c) ed e), le parole: « stoccaggio della CO<sub>2</sub> » sono sostituite dalle seguenti: « stoccaggio di CO<sub>2</sub> »;

alla lettera f), le parole: « filiera della cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO<sub>2</sub> » sono sostituite dalle seguenti: « filiera della cattura, del trasporto, dell'utilizzo e dello stoccaggio di CO<sub>2</sub> »;

al comma 4, le parole: « del 2011, » sono sostituite dalle seguenti: « del 2011 »;

al comma 5, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto » e le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: ».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: « delle tempistiche » sono sostituite dalle seguenti: « dei tempi ».

All'articolo 9:

al comma 1, all'alinea, le parole: « Terna S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società Terna Spa » e alla lettera b), le parole: « da Terna S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società Terna Spa »;

al comma 2, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti »;

al comma 3, le parole: « a Terna S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « alla società Terna Spa »;

al comma 4, le parole: « di Terna S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della società Terna Spa »;

al comma 6, le parole: « il non contrasto » sono sostituite dalle seguenti: « l'assenza di contrasto » e le parole: « ai regolamenti edilizi » sono sostituite dalle seguenti: « la conformità delle opere e delle infrastrutture medesime ai regolamenti edilizi »;

al comma 8, le parole: « articolo 47 del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto » e le parole: « conferenza dei servizi » sono sostituite dalle seguenti: « conferenza di servizi ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « di euro per l'anno », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « euro per l'anno »;

al comma 2, le parole: « dell'articolo 44 del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto ».

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), le parole: « la parola » sono sostituite dalle seguenti: « la parola: »;

alla lettera b), al numero 1.2), le parole: « lettera e-bis), » sono sostituite dalle seguenti: « lettera e-bis) », al numero 2), alinea, le parole: « comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 » e al numero 2), capoverso 1-bis, le parole: « n. 190 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 190 »;

alla lettera c):

al numero 2):

all'alinea, le parole: « comma 5, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 »;

al capoverso 5-bis, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet »;

al numero 4), alinea, le parole: « comma 6, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6 »;

al numero 5.2), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

al numero 6), le parole: « le parole "e dalla Regione", » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: "e dalla Regione" »;

alla lettera d), le parole: « dopo le parole » sono sostituite dalle seguenti: « dopo le parole: ».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « , di seguito anche ENEA, » sono sostituite dalla seguente: « (ENEA) »;

al comma 2, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet »;

al comma 3, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « fermo quanto » sono sostituite dalle seguenti: « fermo restando quanto » e le parole: « di Acquirente unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della società Acquirente unico Spa, »;

al comma 2, le parole: « n. 80 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 80, »;

al comma 3:

alla lettera a), capoverso 2, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti », le parole: « Acquirente unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « La società Acquirente unico Spa » e le parole: « da Acquirente unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società Acquirente unico Spa »;

alla lettera b), capoverso 2-ter, le parole: « Acquirente unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società Acquirente unico Spa »;

al comma 4, capoverso 1, le parole: « modalità di » sono sostituite dalle seguenti: « modalità di cui »;

al comma 5, al primo periodo, le parole: « o dall'esercente il servizio » sono sostituite dalle seguenti: « o da parte dell'esercente il servizio », le parole: « da parte del cliente domestico » sono sostituite dalle seguenti: « rilasciata dal cliente domestico » e, al secondo periodo, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti »;

al comma 7, le parole: « Acquirente Unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società Acquirente unico Spa » e le parole: « all'articoli » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli ».

All'articolo 15:

al comma 1:

lettera a), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

lettera b), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: ».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « Regione Toscana » sono sostituite dalle seguenti: « regione Toscana » e le parole: « nei limiti » sono sostituite dalle seguenti: « , nel limite »;

al comma 2, le parole: « Regione Toscana » sono sostituite dalle seguenti: « regione Toscana » e le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore ».

All'articolo 18:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « sulla Gazzetta » sono sostituite dalle seguenti: « nella Gazzetta » e le parole: « del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 » e, al secondo periodo, le parole: « Regione Toscana » sono sostituite dalle seguenti: « regione Toscana ».